

## CCII.

2<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 1884

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Omaggi.* — È proclamato eletto deputato del collegio di Pesaro-Urbino l'onorevole Dotto De Dauli — Giuramento dell'onorevole Dotto De Dauli. — Dopo osservazioni degli onorevoli Luchini Odoardo, Ferracciù, Chimirri, Cairoli, Ercole, Righi e Mantellini, la Camera approva le conclusioni della Giunta per annullare le elezioni degli onorevoli Pozzolini Giorgio nel 4<sup>o</sup> collegio di Firenze, Baratieri Oreste nel 1<sup>o</sup> collegio di Brescia, Mocenni Stanislao nel collegio di Siena, Morra Roberto nel 3<sup>o</sup> collegio di Torino, Randaccio Carlo nel 1<sup>o</sup> collegio di Genova — La Camera convalida invece l'elezione dell'onorevole Zanolini Cesare a deputato nel 1<sup>o</sup> collegio di Bologna. — A proposta del deputato Savini non sono accettate le dimissioni del deputato Giovagnoli, al quale sono concessi invece tre mesi di congedo. — Il deputato Mazza presenta la relazione sulla domanda di procedere contro gli onorevoli Nicotera e Lovito. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno — Parlano il deputato Berio relatore, il ministro delle finanze, il deputato Bonghi, il ministro della pubblica istruzione, i deputati Favale, Sorrentino, Picardi, Morana e Crispi.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane. **Ungaro**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di sabato, che è approvato.

**Omaggi.**

**Presidente.** Si dà lettura del titolo degli omaggi giunti alla Camera.

**Ungaro**, segretario, legge:

Dal signor Giambattista D'Addosio, segretario della real Santa Casa dell'Annunziata in Napoli — Origine, vicende storiche e progressi di quella real Santa Casa, una copia.

Dal signor cavaliere Antonio Heller di Padova — Sulla perequazione fondiaria, copie 10.

Dal signor deputato Barazzuoli — Discorso pronunciato in occasione della solenne commemo-

razione del Re Vittorio Emanuele, avvenuta in Siena il 9 gennaio 1884, una copia.

Dal Ministero della marineria — Relazione sulle operazioni eseguite nell'anno 1882 per la leva sui nati dell'anno 1861, copie 8.

Dal signor Salvatore Margani-Valenti, segretario comunale di Niscemi — Codice municipale, ossia regolamenti di polizia locale di quel comune, una copia.

**Congedi.**

**Presidente.** Chiedono congedo per motivi di famiglia, l'onorevole Broccoli, di giorni 5: per motivi di salute, l'onorevole Guala, di giorni 6.

(Sono accordati.)

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è stata trasmessa alla Presidenza la seguente comunicazione:

“ Roma, 4 febbraio 1884.

“ La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 2 corrente ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali della elezione del collegio di Pesaro-Urbino, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione di questo collegio nella persona dell'onorevole Dotto De Dauli. ”

Do atto alla Giunta delle elezioni della precedente comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, proclamo eletto a deputato del collegio di Pesaro-Urbino l'onorevole Dotto De Dauli Carlo.

### Giuramento del deputato Dotto.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Dotto De Dauli lo invito a giurare.

*(Legge la formola.)*

**Dotto De Dauli.** Giuro.

### Discussione della relazione sull'incompatibilità di alcuni deputati impiegati.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione della relazione sull'incompatibilità di deputati impiegati, eletti nei collegi: 4° di Firenze, 1° di Brescia, 3° di Torino, 1° di Genova, di Siena, e 1° di Bologna.

Si dà lettura della proposta della Giunta delle elezioni.

**Ungaro, segretario, legge:**

“ La vostra Giunta a maggioranza vi propone: 1° Che siano dichiarate nulle per incompatibilità le elezioni degli onorevoli Pozzolini Giorgio, Baratieri Oreste, Mocenni Stanislao, Morra Roberto, Randaccio Carlo; 2° Venga convalidata l'elezione dell'onorevole Zanolini Cesare a deputato del 1° collegio di Bologna.

“ Righi, relatore. ”

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione intorno alla proposta della Giunta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo contro la proposta della Giunta delle elezioni.

**Luchini Odoardo.** Le conclusioni della Giunta per le elezioni discendono da una interpretazione rigorosa della regola, che, per giudicare della capacità dell'eletto, si deve mirare al tempo dello scrutinio, senza tener conto dei fatti intervenuti fra lo scrutinio e la convalidazione, che possano per avventura aver virtù di sanatoria.

Nello scorso dicembre, quando si trattava di convalidare l'elezione degli onorevoli colleghi Luzzatti e Brunialti, che siamo lieti di veder tornati fra noi, io combattei codesta rigorosa interpretazione, ma la combattei con poca fortuna. Dopo ciò non tornerò ad affrontare questa questione od altre affini a cui le conclusioni della Giunta darebbero luogo; riservo la libertà del mio voto, ma colgo occasione dalle proposte che ci si fanno, per richiamare la Camera ad alcune gravi considerazioni.

Io credo, signori, che noi non possiamo non tener conto delle manifestazioni della volontà del corpo elettorale, dopo i sorteggi dell'anno scorso.

Vediamo che il collegio di Treviso, il collegio di Vicenza, il 4° collegio di Firenze, il 1° collegio di Brescia, il collegio di Siena, hanno rimandato alla Camera gli stessi deputati, la cui elezione fu annullata. Per due di essi, eletti una seconda volta, la votazione potè venir convalidata soltanto per virtù di un fortunato incidente che si verificò a tempo, cioè per la nomina di due dei nostri colleghi a senatori.

Questa costanza del corpo elettorale (che ha tanti riscontri nella storia parlamentare dell'Inghilterra, dove molte riforme furono ottenute per la perseveranza degli elettori) questa costanza è, a senso mio, di buon augurio, perchè ci fa vedere che il popolo italiano sente, come l'inglese e come già il popolo latino, che il diritto non è regola metafisica che piova dall'alto, ma prodotto dalla volontà tenace del popolo; sente che il diritto è cosa che si conquista e si mantiene lottando.

E poichè ormai la questione che oggi può farsi è soltanto questa: se debba essere annullata la elezione di tutti e sei gli eletti, o se debba esser convalidata la elezione di uno, e di quale fra essi, a ciascuno dei cinque che potranno essere sacrificati dal rigore della legge, faccio, prima che la Camera pronunci l'annullamento, un augurio col verso di Orazio:

Merses profundo, pulchrior evenit.

Faccio specialmente augurio di prossimo ritorno nell'Aula legislativa ai due miei amici ca-

rissimi, il generale Pozzolini ed il colonnello Mocenni.

Signori, se gli elettori hanno fatto quanto hanno potuto per indicare a noi le riforme che il paese reclama, credo opportuno che la Camera alla sua volta tenga conto di queste manifestazioni del Corpo elettorale, per ricordare anche essa i suoi impegni precedenti. Il 23 giugno 1881 quando si discuteva la riforma elettorale, l'onorevole Pianciani (che se l'occhio non m'inganna vedo presente con piacere) l'onorevole Pianciani, dico, proponeva alla Camera, e questa approvava, il seguente ordine del giorno:

« Invita il Ministero a proporre entro l'anno corrente quelle modificazioni alla legge sulle incompatibilità parlamentari, che l'esperienza possa aver suggerite e che giovino a meglio accordarle collo spirito della riforma elettorale. »

« Evidentemente (diceva l'onorevole Pianciani) lo spirito che informa una legge d'incompatibilità deve dipendere dallo spirito che informa la legge elettorale. Se dunque noi oggi abbiamo una legge elettorale nuova, bisognerà necessariamente che nuova sia pure la legge sulle incompatibilità. »

« Io dico nell'anno corrente, perchè più tardi potrebbero avvenire le elezioni generali e non sarebbe conveniente lasciar sussistere ancora per le nuove elezioni quegli inconvenienti, che abbiamo dovuto deplorare nelle elezioni passate. »

Ed il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Depretis, disse:

« Associandomi alla mozione dell'onorevole Pianciani, prego la Camera di votare la sua proposta. »

Ed infatti essa fu, come dissi, votata.

Credo inoltre, o signori, che bisogna tener conto anche di alcune interpretazioni della legge sull'incompatibilità, le quali costituiscono in certo modo un ulteriore impegno della Camera.

La Giunta ritenne ineleggibile un certo numero di eletti, che la Camera dichiarò invece eleggibili.

(*Conversazioni al banco della Commissione.*)

**Presidente.** Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi che siedono al banco della Commissione.

**Luchini Odoardo.** E questo fece sì che fossero sorteggiati nove deputati invece di tre.

Non dico che la Camera, votando contro la proposta della Giunta, prendesse una deliberazione illegale, ma io posso affermare che se aveva ragione di dubitare della legalità della sua deliberazione era confortata dal pensiero che si sarebbe

presto provveduto agl'inconvenienti della legge. Quindi la Camera, votando come votò, confermò l'impegno che aveva assunto verso il paese, verso se stessa, verso coloro che sarebbero stati esclusi dalla sorte.

Tenuto conto di queste considerazioni, io affretto coi voti la presentazione di una riforma della legge sull'incompatibilità parlamentare.

Mi astengo dal presentare un ordine del giorno, confidando che il Governo adempirà alla promessa fatta.

Mi spiace di vedere totalmente deserto il banco dei ministri e in specie assente l'onorevole presidente del Consiglio a cui mi sarei principalmente rivolto; onde io mi trovo costretto a finire questo mio breve discorso rivolgendomi al mio discorso stesso, come il Petrarca nella canzone a Cola di Rienzo si rivolge alla sua canzone: (*Risa*)

«Sopra il monte Tarpeo, Canzon vedrai  
Un cavalier, ch'Italia tutta onora;  
Pensoso più d'altrui che di se stesso.  
Digli...»

e qui bisogna che finisca in prosa; digli che presenti presto la riforma della legge sulle incompatibilità parlamentari.

**Presidente.** Non fa proposta, onorevole Luchini?

**Luchini Odoardo.** Ho detto che mi astenevo dal presentarla, perchè credevo che non ci fosse bisogno.

**Ferracciù.** Chiedo di parlare sulla seconda conclusione della Giunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ferracciù.** Onorevole presidente! La questione che ci sta dinanzi, abbenchè molto semplice, è però molto delicata, così per l'argomento in se stesso, come per la massima che si vorrebbe stabilire, in aperta contraddizione con altra precedentemente stabilita dalla Camera in caso perfettamente identico. Non è questione di persone, che per me sono tutte rispettabili, anzi rispettabilissime; è questione di principio e di dignità insieme. Sento perciò il bisogno di spendervi sopra una parola; e spero che la maggioranza della Giunta non mi terrà il broncio se la mia parola non sarà conforme alle sue conclusioni, che io non credo accettabili. Compendio il fatto brevissimamente.

Nel giorno 19 del passato mese di luglio il tenente colonnello Zanolini, già deputato del 1° collegio di Bologna, venne promosso al grado di colonnello, e per cotesta sua promozione si rese vacante un posto nella categoria generale degli impiegati.

Nel 26 del successivo agosto (prego la Camera di ritenere queste date) fu di nuovo eletto deputato nello stesso collegio: ma molto prima di lui, e precisamente nel 22 luglio, fu rieletto in Genova il commendatore Carlo Randaccio.

È però da notare che l'elezione del Randaccio seguì a secondo scrutinio, e dopo proclamato nel 15 luglio il ballottaggio fra lui e un signore Armirotti; sicchè la vacanza del posto si verificò effettivamente fra il 15 e il 22, che è quanto dire nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione. Questo il fatto nella sua nuda semplicità.

Ora è appunto in presenza di questo fatto che io domando: la prima e la seconda votazione sono due atti distinti e separati, oppure un atto solo? E se un atto solo, può questo riguardarsi come individuo e continuo per modo, che prima del suo compimento non patisca soluzione di continuità nè divisione di tempo?

Ecco i due quesiti ai quali io penso si debba rispondere prima di risolvere la questione. L'affermativa sul primo quesito a me pare non possa essere dubbia. Le due votazioni, prescritte ed ordinate con modalità proprie dalla legge, non possono e non debbono essere confuse; sono due atti essenzialmente diversi. E la votazione di ballottaggio, sulla quale si fanno cadere i maggiori dubbi, non è, a rigore di cose, che un secondo e nuovo esperimento d'elezione, dopo fallito il primo; con questa differenza tra i due esperimenti, che mentre l'uno si fa con piena libertà di scelta e sopra un numero indefinito di eleggibili, l'altro invece ha luogo in un campo assai limitato, e con riferimento a due soli candidati.

Non faccio altri raffronti; e non voglio neppur dire per quali ragioni presso di noi, come in altri paesi, non sia stato adottato il sistema dell'unica votazione. Tengo solo ad affermare che la votazione di ballottaggio è anche essa un atto distinto e per se stante, in forza del quale si verifica quella elezione che non potè verificarsi nel primo comizio in mancanza delle condizioni prescritte dalla legge. E che così sia veramente, ne persuade tanto la diversa modalità dei due atti, quanto il significato che agli stessi atti si attribuisce nel comune linguaggio. Se infatti, appena proclamato un ballottaggio, voi domandate al primo contadino elettore che vi viene incontro, chi sia stato l'eletto, vi risponderà: nessuno; l'elezione non è riuscita: bisogna votare di nuovo. È una risposta, come vedete, assai ovvia, che nasce dallo stesso fatto, ed è suggerita dal senso comune. Non vi può essere dubbio; imperocchè, una volta escluso per legge il sistema della vo-

tazione unica, ed ammesso invece quello del ballottaggio, è tutto naturale che, fallita una prova, se ne faccia un'altra.

Ed è proprio in quest'altra che si rivela efficacemente la volontà degli elettori e si conferisce davvero il mandato della rappresentanza nazionale. Prima di questa votazione non vi ha nulla di definito, nulla di concreto, non vi ha mandato nè mandatario; il corpo elettorale, che sarebbe il solo mandante, non può manifestare il voler suo nè dare alcun incarico, se non ricorre nuovamente alle urne: bisogna che voti una seconda volta e proceda regolarmente alla scelta: senza scelta non vi può essere conferimento di mandato.

La prima votazione, sotto questo rispetto, ha ben poca importanza. Come atto formale di elezione, può dirsi, che non esista. Il solo fatto per essa compiuto è la designazione dei contendenti sui quali può e deve cadere la scelta. Ma questa stessa designazione mostra chiaro che l'esito della contesa va subordinato ed è affatto dipendente dalla seconda votazione. Tanto vero che solo dopo questa votazione si parla di elezione fatta e di deputato eletto: ed è altrettanto vero che non si parlerebbe nè di eletto, nè di elezione, e bisognerebbe ritornare da capo con un nuovo comizio, se quello indetto pel ballottaggio, per un caso poco probabile, ma non impossibile, andasse per avventura deserto.

Io pertanto non dubito, e parmi del resto evidente, che le due votazioni costituiscano due atti distinti e separati, ognuno dei quali, essendo stato compiuto nei modi e dentro i limiti determinati dalla legge, può ritenersi perfetto nel genere suo senza che le condizioni di esistenza dell'uno influiscano menomamente su quelle dell'altro.

E così stando la cosa, come io credo che stia, non v'ha chi non vegga dovere spettare all'onorevole Randaccio il posto resosi vacante prima della sua elezione, e trovatosi anche tale al momento in cui fu riconosciuta e solennemente proclamata la elezione medesima. Non bisogna dimenticare, o signori, che la legge parla non di votazioni, ma di elezioni avvenute a numero completo; ed il numero non era sicuramente completo quando avvenne l'elezione del Randaccio. Si può argomentare finchè si vuole; ma, contro il testo espresso della legge e contro il naturale significato delle cose non c'è argomentazione che tenga.

Faccio ora l'ipotesi contraria. Sia pure che le due votazioni formino un atto solo; ma questo atto sarà uno di quelli che si compiono immediatamente, e quasi direi *unico-contextu*, ovvero

di quegli altri che prima di essere compiuti vanno soggetti a qualche sospensione od indugio? Non accade dire che, in ipotesi, questo ultimo caso sarebbe proprio il caso nostro. Evidentemente la prima e la seconda votazione non potrebbero ridursi in unità e formare un solo atto prima del ballottaggio. Io voglio ammettere per un istante che la seconda votazione si debba retrotrarre al tempo della prima; ma è nella natura delle cose che la loro unificazione non possa effettuarsi se i due termini che dividono l'una dall'altra non sieno avvicinati ed insieme congiunti. Senza questa congiunzione non esisterebbe veramente un atto compiuto; esisterebbero appena, lasciatemi così dire, i lineamenti immaginari di un atto che si disegna nella mente degli elettori, ma che non può prender forma se non dal risultato delle urne. Prima dunque di questo risultato, e per conseguenza nell'intervallo che corre tra la prima e la seconda votazione, non è possibile ammettere che vi sia atto di scelta. Quest'atto è ancora di là da venire, non è tuttavia posto in essere, e non potrebbe esserlo che in seguito ad una nuova manifestazione di volontà per parte degli elettori.

Sarebbe cotesto il solo modo di unificare le due votazioni e di farne una cosa sola. Ammessa però una tale ipotesi, e ritraendo la seconda votazione indietro fino al tempo della prima, si verrebbe a questa conseguenza, che un posto vacante al momento della prima votazione dovrebbe spettare a chi uscisse vittorioso nella seconda, quando anche prima di questa, e nel tempo intermedio, un altro impiegato tra gli eleggibili venisse validamente eletto. E vi sarebbe anche di peggio; giacchè per legge de' correlativi dovrebbe ritenersi bene eletto colui il quale, essendo eleggibile nel giorno della prima votazione, non lo fosse più in quello del ballottaggio: sono assurdi che non hanno bisogno di confutazione.

Si dice che le operazioni di ballottaggio sono operazioni di complemento; che per la seconda votazione non si fa che completare la prima, e che questa prima essendo viziata ed irrita, non può l'elezione prender forza dalla seconda ostandovi la notissima regola: *Quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest.*

La regola è vera, ma qui non ci ha proprio che fare, non ci entra per nulla. Che cosa infatti può qui affermarsi che da principio — sia viziato ed irritato? Forse gli atti di primoscrutinio? Ma questi furono compiuti colla massima regolarità. Forse la designazione dei due candidati che incontrarono maggior favore? Ma questa fu fatta in base al computo materiale dei voti, e non poteva farsi altri-

menti senza violare la legge. Dove sta dunque, dove si può rinvenire la supposta nullità iniziale che faccia luogo all'applicazione della regola? Per trovare un appiccio qualsiasi bisognerebbe confondere la validità dell'atto di scelta con lo stato e la condizione della persona sulla quale può cadere la scelta medesima. Ma sulla condizione della persona, cui si nega una data cosa, non bisogna fare indagini prima che possa dirsi effettivamente dovuto, quanto a causa della sua condizione le si vorrebbe negare: *non oportet prius de conditione cujusquam quaeri, quam res ad eum pertineat.* È un dettato dell'antica sapienza romana. Epperò non mi par giusto, nè razionale che nel caso in discorso affine di far valere come mezzo d'incompatibilità un ostacolo materiale che cessò d'esistere prima della elezione, si cerchi trar partito dalla condizione dell'eletto, togliendo a considerare questa condizione stessa, non quale fu realmente nel giorno della seguita elezione, ma quale si vuole che fosse, e che non era in quello della fatta proclamazione di ballottaggio. Per questo modo si confondono i termini della questione; e scambiandosi l'uno per l'altro, si attribuisce impropriamente allo stato della persona ciò che è proprio e riferibile soltanto alla forma dell'atto.

E non è poi vero che lo stato della persona abbia subito alcun cambiamento nell'intervallo fra le due votazioni. L'onorevole Randaccio era sempre eleggibile. La sua capacità giuridica non ha menomato d'un punto: è stata sempre la stessa. Una sola circostanza di fatto poteva tenere in sospeso la sua entrata nella Camera; la circostanza cioè, di non essere scoperto verun posto tra i quaranta disponibili a favore degli impiegati. Sarebbe proprio il caso di colui che, fattosi alla porta per entrare, pur avendone il diritto, è costretto a tornare indietro, scorgendo che tutti i posti sono occupati. Ma quando uno se ne rende vacante, e trovasi ancor tale al momento che gli elettori conferiscono il loro mandato, non evvi ragione al mondo, per cui si possa impedire al mandatario d'andar ad occupare. Così almeno io credo.

Del resto, anche a voler prescindere da ogni altra considerazione, basterebbe rilevare che il cennato principio di diritto, che in sostanza è il principio della regola catoniana, non riguarda nè gli atti nulli per vizio estrinseco ed accidentale, nè gli atti ai quali manca qualche cosa per essere perfetti e mandati ad esecuzione, e molto meno quelli che vengono differiti o sospesi per qualunque causa di condizione o di tempo: sopra-

tutto poi basterebbe rilevare che, generalmente parlando, non riguarda la qualità delle persone.

Potrei citare, in appoggio, molti frammenti; ma non voglio tediare più a lungo la Camera. Ne citerò tuttavolta uno che ci ricorda un responso del giureconsulto Ulpiano sopra un caso, che non è sicuramente identico al nostro, ma che implica, per così dire, la stessa ragion di decidere. L'egregio relatore, che è così eminente giureconsulto, sa meglio di me ciò che fosse disposto per la regola di Catone. Quel legato, essa diceva, che sarebbe stato invalido se il testatore fosse morto appena fatto il testamento, lo sarà ugualmente in qualunque tempo ei muoia. Questa la regola: ebbene, interrogato Ulpiano a chi dovesse appartenere il fedecommesso lasciato allo schiavo d'un deportato, "al fisco," esso risponde; ma soggiunge che, ove nel tempo intermedio tra il testamento e la morte del testatore lo schiavo venisse alienato e il deportato restituito nell'integrità sua, il fedecommesso apparterebbe nel primo caso al nuovo padrone, e nel secondo al padrone primitivo.

Non faccio commenti; ma parmi che la risposta non possa essere nè più precisa nè più calzante; e, se io non erro, parmi ancora che si contenga in essa l'applicazione pura e semplice della massima a cui ho fatto cenno poc'anzi; e cioè che *non oportet prius de conditione cujusquam quaeri, quam res ad eum pertineat*: la qual massima è tanto più da applicarsi nel caso del quale ci occupiamo, in quanto che si tratta, non di un vizio intrinseco che tocchi o pregiudichi lo stato e la capacità giuridica della persona, ma di un impedimento di fatto temporaneo, il quale, già tolto di mezzo prima dell'elezione, non può avere su questa nè sulla condizione dell'eletto la più piccola influenza.

Sciolto così quello che io credeva essere per me un debito di coscienza, non mi resta che pregare la Camera di voler accogliere la mia proposta, dichiarando valida la elezione del 1º collegio di Genova in persona del commendatore Randaccio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Non oserei parlare contro le conclusioni della Giunta se non si fosse levata ad impugnarle l'autorevole voce del suo presidente. Questo mi prova che nella Giunta stessa le opinioni sono, per lo meno, divise.

Concordo completamente nei principii stati esposti dall'onorevole Ferracciù. È esattissima la distinzione da lui fatta tra condizioni di capa-

cià e condizioni d'incompatibilità. Le condizioni di eleggibilità devono concorrere nell'eletto al momento dell'elezione; ma non può dirsi, lo stesso di quelle condizioni estrinseche, le quali, non riguardano la capacità del candidato o la validità delle operazioni elettorali, ma la composizione dell'Assemblea. Le elezioni, intorno alle quali discutiamo, sollevano una quistione diversa da quella dibattuta e risolta in occasione delle elezioni degli onorevoli Luzzatti e Brunialti; altrimenti non vi avrei messo bocca.

Queste come ognuno ricorda, erano avvenute quando nessun posto vacava nella categoria generale, o nelle speciali: la vacanza si era fatta posteriormente alle elezioni.

Invece allorchè furono eletti gli onorevoli Randaccio, Morra e Zanolini la promozione di questo avea lasciato vuoto un posto nella categoria generale.

Quel posto, come si vede nell'elenco ufficiale de' deputati impiegati, è vuoto tuttora, tanto che si discute quale dei tre eletti possa e debba occuparlo.

La Commissione vorrebbe attribuirlo all'onorevole Zanolini, l'onorevole Ferracciù lo rivendica per l'onorevole Randaccio, ed io trovo che sia ingiusto escluderne l'onorevole Morra, eletto il 23 settembre 1883 quando il posto vacante non era stato da alcuno legittimamente occupato. E la ragione è chiara: se gli eletti sono tre, e tutti tre ugualmente eleggibili e validamente eletti, se al tempo delle loro elezioni, comunque avvenute in tempo diverso, vacava un posto nella categoria generale degli impiegati, se nessuna delle tre elezioni fu convalidata, anzi ci vengono innanzi comprese in unica relazione, per qual motivo daremo all'uno piuttosto che all'altro la preferenza?

La Giunta nella sua pregevole relazione risolve la contesa a favore dell'onorevole Zanolini perchè nel parer suo anche in materia elettorale trova applicazione il principio giuridico "*prior in tempore potior in jure*" e perchè una tale soluzione è conforme alla pratica parlamentare.

I precedenti parlamentari, con buona grazia della Giunta, lungi dal confortare la sua tesi, pongono invece poderosi argomenti per contraddirla.

Valga per tutti il caso dell'onorevole Randaccio, la cui elezione fu altra volta convalidata nelle identiche condizioni, nelle quali si vorrebbe oggi con manifesta contraddizione annullare.

E quanto alla priorità del diritto fra gli eletti basterà, per confutare l'applicazione fattane dalla Giunta, ricordare le deliberazioni di questa As-

semblea intorno alle elezioni suppletive avvenute nella primavera dell'anno decorso.

Nelle elezioni generali erano stati eletti più che cinquanta deputati impiegati.

Per l'annullamento di due elezioni vennero nell'aprile mandati alla Camera l'onorevole Saint-Bon e l'onorevole Tartufari.

Quando fu eletto il Saint Bon erano stati già eletti ventinove impiegati di categoria generale, cioè nove oltre il limite legale.

Applicando il principio *prior in tempore, potior in jure* come vorrebbe la nostra Giunta, l'elezione del Saint-Bon sarebbe dovuta annullare, perchè gli eletti prima di lui avevano occupati tutti i posti; e nondimeno fu convalidata, ed il Saint-Bon ammesso con gli altri al sorteggio.

E ben si appose la Camera, avvegnachè le incompatibilità parlamentari sono stabilite per ragioni di ordine superiore e non nell'interesse degli eletti.

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 vuole che nella Camera non siedano più di quaranta funzionari, ecco tutto: sicchè la loro elezione in qualunque tempo avvenga, è valida; soltanto la loro ammissione è sottoposta al limite soprindicato.

Sicchè; se i funzionari debitamente eletti vengono alla Camera in numero di 40, vi sono tutti ammessi; se eccedono il numero prescritto, il sorteggio adegua la differenza, senza guardare chi fu eletto prima o chi fu eletto dopo.

La precedenza dell'elezione non dà diritto al Randaccio piuttosto che allo Zanolini e al Morra di occupare il posto vacante. Nessuna delle tre elezioni fu finora convalidata, quindi tutti e tre hanno lo stesso diritto di occuparlo; e poichè il numero eccede, la riduzione non si può fare che per sorteggio.

Se unico è il dritto elettorale, la legge che determina le incompatibilità non può venir diversamente applicata nei due casi accennati, creando ad arbitrio una doppia categoria di deputati, che, avendo le stesse condizioni di eleggibilità, sarebbero ammessi o respinti secondochè eletti avanti o dopo il sorteggio, nonostantechè la categoria generale dei deputati impiegati non si trovi al completo. Or vedete quali conseguenze procedono dal sistema propugnato dalla Giunta.

Ponete caso che gli onorevoli Morra e Zanolini fossero stati promossi nello stesso tempo; se la data dell'elezione dovesse attribuire la priorità del dritto al posto vacante, è chiaro che la validità della loro elezione sarebbe messa in balia del ministro dell'interno, il quale è libero di convocare prima piuttosto l'uno che l'altro collegio.

Ora vi par egli savio e prudente consiglio porre in balia del potere esecutivo la validità delle elezioni politiche?

Comunque si guardi la cosa, la soluzione da me indicata è, se non m'inganno, la più equa e consentanea al diritto degli elettori e degli eletti.

Se tre sono i candidati validamente eletti; se uguale in tutti il diritto di accedere a questa Assemblea, e sottoposto solo al limite prescritto dall'articolo 6; poichè il posto vacante è uno solo, non v'ha che un mezzo equo e giusto di derimere la disputa senza offesa del diritto degli eletti il mezzo indicato dall'articolo 6 a linea 3<sup>a</sup> della legge 13 maggio 1877, cioè il sorteggio.

Per queste ragioni io vi propongo la seguente risoluzione:

“ Propongo che dichiarata valida l'elezione degli onorevoli Randaccio, Zanolini, e Morra siano, sottoposti al sorteggio, ritenendosi esclusi i due primi sorteggiati. „ (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

**Cairoli.** Siccome la difesa delle conclusioni della Giunta sarà fatta dall'egregio relatore, io mi limito a pochissime osservazioni.

Anche in questa elezione, come in tutte le altre, la Giunta non fu mai animata da considerazioni di partito. Non intendo fare questo appunto a chi ha combattute le conclusioni e tanto meno all'egregio presidente della Giunta, che ha dato sempre prova della maggiore e più delicata imparzialità.

Mi piace però constatare, che esse esprimono la quasi unanime opinione di deputati delle diverse parti. Ciò volli dire per escludere anche il dubbio che possano essere state prese con una maggioranza accidentale, o di un solo colore.

Simili votazioni di sorpresa non sono possibili nella Giunta per il rispetto sempre scrupolosamente mantenuto delle reciproche convenienze. Perciò la Giunta esamina sempre le elezioni fuori della cerchia dei conflitti personali; ed anche in questa si sollevò alle considerazioni dei principii.

Così fu posta la questione: quando deve verificarsi la vacanza per togliere l'ostacolo della legge? La Giunta e la Camera stessa (e lo dico perchè ho domandato di parlare quando l'onorevole Chimirri affermava che la Camera dimentica i suoi precedenti) decisero, e non vorranno mettersi in contraddizione con le proprie deliberazioni. Poichè questo principio, che la vacanza debba verificarsi dopo l'elezione, è apparso evidente in

diversi casi dove la questione si presentava sotto altre forme. In quella della dimissione dell'impiego fu deliberato che non basta che la domanda sia presentata prima, ma che anche l'accettazione della rinuncia deve essere data prima della elezione.

Fu pure deciso l'annullamento della elezione dei deputati sorteggiati, i quali furono confermati dal loro collegio prima della vacanza, la quale si verificò quando la Giunta non aveva ancora preso in esame la relazione. Ma fu pronunziato alla Camera, su proposta della Giunta, l'annullamento, benchè potesse credersi e da taluno sostenersi che ne scomparivano le ragioni, osservando, che se gli elettori davanti all'ostacolo della legge, hanno riconfermato la loro fiducia, non può esser dubbio il loro verdetto quando l'ostacolo è stato tolto. Il motivo dell'annullamento fu definito con molta precisione dall'onorevole relatore. Una elezione viziata nell'origine non può essere sanata posteriormente; e questo principio è perfettamente applicabile al caso concreto.

All'onorevole Ferracciù che vuol separare i momenti della elezione risponderà il Relatore.

A me non par dubbio che non possa distinguersi la prima votazione da quella di ballottaggio che è una operazione complementare; credo l'elezione, le sue diverse fasi nei diversi stadii un tutto inscindibile. Infatti, ammettendo la contraria teoria, ne deriverebbe questa conseguenza illogica, che, se l'onorevole Randaccio avesse avuta l'unanimità dei suffragi nella prima votazione, l'elezione sarebbe nulla; e la si pretende valida perchè in causa della lotta fu necessario il ballottaggio.

L'onorevole Chimirri ha detto: ricordatevi delle vostre deliberazioni. L'onorevole Chimirri, che ha così bene svolta la sua opinione, mi consentirà che il suo ricordo riguarda un'altra Legislatura; ed egli, dottissimo avvocato, mi dirà che della giurisprudenza parlamentare gli è come delle sentenze dei tribunali, le quali possono influire quando sono molte e concordi, non quando ve n'è una sola, come questa, che fu molto contrastata.

Quindi io spero che la Camera vorrà accettare le conclusioni della Commissione, rimettendo l'onorevole Zanolini a quel posto, come ha detto benissimo l'onorevole relatore, dove lo ha rimandato la fiducia degli elettori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**Ercole.** Dichiaro francamente che è con ripugnanza che prendo a parlare, trattandosi di amici comuni. Io mi trovo quindi in un certo quale im-

barazzo. Se non avesse parlato l'onorevole Cairoli io mi sarei limitato a votare quella conclusione che l'onorevole Ferracciù ha proposta, e, quando questa conclusione non fosse stata ammessa dalla Camera, avrei votata la proposta dell'onorevole Chimirri. Ma, a dir vero, l'onorevole Cairoli è venuto a sostenere una teoria che in altri tempi è stata combattuta da questi banchi. (*Accenna a sinistra*)

E perchè non si dica che io non affermo cose esatte, mi permetterò di rammentare alla Camera il discorso col quale l'onorevole Napodano, discutendosi appunto l'elezione contestata dell'onorevole Randaccio, protestava contro quella regola catoniana che l'onorevole Righi, nella sua relazione, e l'onorevole Cairoli oggi hanno invocata per sostenere le conclusioni della maggioranza della Giunta.

Nella tornata del 2 maggio 1881 non vi fu che l'onorevole Guala il quale osò...

**Cairoli.** Ma sedeva a destra.

**Ercole.** Ho accennato all'onorevole Guala che sedeva su quei banchi. (*Accenna al centro*), e che osò combattere precisamente le conclusioni della Giunta le quali erano per la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Randaccio.

Fu allora che l'onorevole Napodano protestò contro quella regola: *Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*, che tanto l'onorevole Cairoli quanto l'onorevole Righi mettono avanti per sostenere la loro teoria.

Infatti l'onorevole Napodano combatteva l'onorevole Guala dicendo:

“ Dunque non è applicabile nemmeno la regola catoniana che ciò che è nullo in principio, non possa nel processo del tempo validarsi, poichè nel giorno 6 marzo l'onorevole Randaccio fu dichiarato deputato. Quindi non è vero che vi sia nullità nel giorno 6 marzo; le operazioni elettorali seguirono regolarmente, e non si fece che proclamare il ballottaggio. ”

Ora vengo alla questione del ballottaggio.

Notate, o signori, è sempre da questi banchi (*A sinistra*) che si parla.

“ L'onorevole Guala dice che la Giunta delle elezioni, per la giurisprudenza costante della Camera, ha sempre ritenuto che le elezioni di ballottaggio si abbiano a ritenere come complementarie della elezione della domenica precedente. ” E siamo d'accordo.

Ora l'onorevole Randaccio si presenta ai suoi elettori il 15 luglio, quando, cioè, non c'era alla



Camera un posto vacante di deputato impiegato.

Il 19 si rende vacante il posto; il 22 egli è eletto. Qui prego la Camera di fare attenzione. Se si trattasse di un caso isolato e nuovo, capisco che la Camera, non avendo precedenti, potrebbe fare come vuole, onde è succeduto che in materia di elezioni sono avvenute votazioni contraddittorie.

Dicono questo, non voglio mica dire che la Camera faccia male, poichè in tale materia nulla vi è di assoluto e di invariabile, e la Camera può, essendo sovrana, deliberare come vuole.

Ma lasciamo questi particolari, e veniamo al concreto. Io prego la Camera di considerare che gli elettori si trovavano in presenza di un candidato che la Camera stessa in una condizione identica aveva dichiarato eleggibile. Ora che cosa diranno quegli elettori, e che opinione si faranno delle nostre decisioni?

Nel maggio del 1881 il Randaccio fu dichiarato eleggibile, mentre ora si vuol dichiarare ineleggibile. Ma a parte tutte le altre questioni, l'onorevole Randaccio è nostro collega da molto tempo, cioè da quattro Legislature. Sono gli elettori che ce lo rimandano, e siccome nel giorno della sua proclamazione c'era nella Camera un posto vacante nella categoria dei deputati impiegati, a lui tocca di cuoprirlo. Al contrario l'onorevole Zanolini è stato eletto il 26 di agosto, quando non vi era più nessun posto. Ripeto che la questione fu lungamente discussa dall'onorevole Napodano nel maggio 1881, il quale diceva: "Quando un deputato è eletto, o prima o dopo, e trova il posto vacante alla Camera, lo occupa; e se nel giorno in cui è eletto il posto non c'è, se ne va via.

" Dunque non è questione di correre più o meno velocemente, o questione di favorire l'uno piuttosto che l'altro. È il caso che ha favorito l'onorevole Randaccio; chiunque altro il caso avesse favorito, la Camera sarebbe stata egualmente lieta. "

In queste poche parole è detto tutto. Io non voglio fare altre considerazioni.

L'onorevole Cairoli ha detto che la Giunta non è animata da nessuna considerazione di partito, e quindi voglio sperare che la Camera farà altrettanto.

Sono persuaso che a quest'ora la Camera stessa sia illuminata; quindi io appoggio la proposta fatta dall'onorevole presidente della Giunta, che si debba cioè convalidare l'elezione dell'onorevole Randaccio, elezione che, ripeto, in un caso per-

fettamente identico fu convalidata; e quindi respingere le conclusioni della maggioranza della Giunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Righi, relatore.** Principio col ringraziare l'onorevole Luchini, colla parte più affettuosa dell'animo, di avere insistito nell'assoluta necessità che si provveda ad una nuova legge sulle incompatibilità. Imperocchè nessuno più di noi, o egregi colleghi, si trova in una condizione così penosa quale si è quella di doverci presentare alla Camera con dei numerosi elenchi di deputati che, in omaggio alla legge sulle incompatibilità, noi dobbiamo proporvi di eliminare. Questi elenchi mi abbruciano le mani e mi appaiono quasi come altrettante liste di proscrizione.

Quindi io mi associo precisamente a quello che diceva l'onorevole Luchini; e lo faccio tanto più volentieri, inquantochè sono perfettamente sicuro che l'onorevole presidente del Consiglio atterrà la promessa solennemente fatta, di presentare in breve tempo una nuova legge sulle incompatibilità.

È indispensabile una modificazione, altrimenti noi ci troveremo sempre di fronte a questi due fatti anormali, che: o la Camera, in forza della legge che essa ha imposta a sè stessa sulle incompatibilità parlamentari si troverà continuamente in disaccordo colla volontà degli elettori, i quali insistono nel nominare un numero maggiore di impiegati di quello che noi possiamo accettare, oppure dovremo assistere allo spettacolo del marzo del trascorso anno (e dico spettacolo nel senso rispettoso della parola), in forza del quale la Camera, trovandosi di fronte ad una lista di colleghi stimati e carissimi, e volendo rammorbidire questa specie quasi di ostilità contro il voto pubblico, che si manifestava nelle votazioni, chiuse completamente il libro sulle incompatibilità, e cedette ai suggerimenti più miti del sentimento, piuttosto che a quelli di una logica vera applicata alla legge delle incompatibilità.

Quindi, detto questo, non ho che da aggiungere che l'onorevole presidente della Giunta, avendo espresso particolarmente la sua opinione, mi trovo in una condizione di vera angustia di animo per la riverenza e la deferenza che ho sempre avuto alle sue opinioni; ma che, ad ogni modo, dovrò fare qualche osservazione sulle sue obiezioni, forte, come mi sento, di rappresentare in questo momento di transazione la maggioranza, la quasi unanimità della Giunta.

Io ebbi cura di esporre nella mia relazione il più concisamente possibile, ma in modo che la questione fosse trattata sotto tutti i suoi aspetti,

le ragioni che ci persuasero a dare la precedenza all'onorevole Zanolini sull'onorevole Randaccio, appunto perchè, come altre volte dissi, non è piacevole mai il dovere insistere in concetti di loro natura antipatici come quelli tendenti ad escludere dalla Camera alcuno dei nostri colleghi.

Io ammetto che nelle conclusioni nostre nulla v'è d'apodittico, in maniera che non si debba riconoscere una certa legittima discutibilità anche delle opinioni contrarie; ma ciò non ostante affermo che la soluzione nostra del caso attuale è quella più rispondente alla ragionevolezza ed agli intendimenti dai quali doveva essere animata la Camera italiana, quando dettava la legge sulle incompatibilità. Si può sottilizzare, ed egregiamente, come fece l'onorevole Ferracciù, che io perciò ammiro, nel volere stabilire questi due momenti, affatto diversi uno dall'altro, della prima votazione in cui si indice il ballottaggio e del ballottaggio stesso come definitiva votazione.

Vi sono ottime ragioni per sostenerla; ma quella tesi non va risolta solamente colla forza delle argomentazioni pure e semplici, anche quando questa ipotesi dei due momenti potesse vincerla sulla nostra. Io, signori, richiamo la vostra considerazione pure sul fatto che la tesi nostra è anche appoggiata da quell'argomento, tanto in voga nella dialettica, del *per absurdum*. Nel caso contrario noi avremmo incontrato l'assurdo. Voi vedete, egregi colleghi, che parecchi sono i deputati che furono eletti nel medesimo giorno, nel 15 luglio. Ciascuno di essi fu eletto in una diversa circoscrizione. Ora supponete invece che i cinque deputati, eletti tutti il 15 luglio, appartenessero ad un identico collegio.

Avendo colleghi con cinque rappresentanti la supposizione non è certamente troppo audace. Ebbene, se tutti questi deputati, il Pozzolini, il Mocenni, il Morra, lo Zanolini ed il Randaccio fossero stati eletti in un medesimo collegio, noi avremmo questo assurdo: che coloro a cui favore la volontà degli elettori si sarebbe manifestata con un movimento deciso, compiuto, risolutivo, in modo che nella prima votazione sarebbero riusciti eletti, dovrebbero tutti mettersi da parte, perchè nel 15 luglio non vi era vacante nessun posto. E quell'unico deputato, a cui riguardo la volontà degli elettori si sarebbe manifestata in un modo meno deciso, meno concreto, meno deliberato, quello solo, mediante il beneficio del ballottaggio avvenuto il 22 luglio, sarebbe riuscito a veder confermata la sua elezione.

Io dico la verità: considerando quest'argomento con un complesso di criterii, mi pare asso-

lutamente che le conclusioni della Giunta, se non son quelle le quali possono rendere impossibile una contraddizione, ad ogni modo sono quelle che nelle condizioni attuali si raccomandano nel miglior modo all'accettazione della Camera.

Io non insisto di più, e solo per debito mio prego la Camera di voler convalidare le proposte quali vi sono state da noi fatte, non accogliendo quindi gli emendamenti degli onor. Ferracciù e Chimirri.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

**Mantellini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

**Mantellini.** Io nella Giunta votai pel sorteggio fra i tre onorevoli colleghi Randaccio, Zanolini e Morra. Fra l'onorevole Randaccio, il quale riuscì eletto nel 22, sebbene entrato in ballottaggio la domenica innanzi il 15 luglio, fra l'onorevole Morra e fra l'onorevole Zanolini, eletti dopo che erasi reso vacante un posto che vacò nel 19. Io faccio questa dichiarazione, perchè mi pareva che si volesse far valere una quasi unanimità della Giunta, nella presa deliberazione a favore dell'onorevole Zanolini esclusivamente.

Aggiungo un'altra considerazione a quella dell'onorevole Chimirri, che ha parlato, come io parlo, pel sorteggio dei tre.

Qual seggio abbiamo ora vacante in questa Camera? Quello dei magistrati, dei quali non ne abbiamo che 6, mentre la categoria sarebbe di 10. Se fra i nuovi eletti si fosse trovato un magistrato, avreste fatta la questione del pallio, del *prior in tempore, potior in jure*? oggi che si fa l'accertamento, oggi che si delibera sulla situazione in cui si trova la Camera, non avreste voi forse ammesso il magistrato che trova scoperto il posto suo? Io non ne dubito, o signori.

E poi non è detto, permetta l'onorevole Cairòli, che quanto ha osservato l'onorevole Chimirri fosse giurisprudenza della passata legislatura; no. L'onorevole Chimirri ha parlato della elezione del Saint-Bon; poteva parlare della elezione del Libetta, poteva parlare della elezione del generale Mattei; elezioni tutte le quali si fecero dopo che non 20 gli impiegati della categoria generale, ma erano stati eletti, riconosciuti validamente eletti 35. Eppure fu detto: bisogna che tutti siano ammessi al sorteggio; perchè, fino a tanto che non si è fatto lo accertamento, fino a tanto che non si è constatato lo stato, la condizione dei diversi deputati che sono impiegati, voi non potete applicare l'articolo 6 della legge del 13 maggio 1877, il quale commina la nullità della elezione dopo che è completo il

numero degli impiegati che si ammettono nella Camera. Chiudo anch'io queste brevi osservazioni con uno scongiuro: di farla finita con questa legge, che è stata ben chiamata legge di proscrizione.

Questa legge mette gli impiegati in condizione di inferiorità dirimpetto ai loro colleghi; nè so quanto corrisponda a quel rispetto alla maggioranza degli elettori, alla quale si fanno frequenti, sollecite invocazioni a parole, e punto a fatti.

*Voci.* Ai voti!

**Presidente.** Verremo ai voti.

Chiedo un momento di attenzione.

V'ha una proposta dalla Giunta delle elezioni del tenore seguente:

“ I. Che siano dichiarate nulle per incompatibilità le elezioni degli onorevoli: Pozzolini Giorgio; Barafieri Oreste; Mocenni Stanislao; Morra Roberto; Randaccio Carlo.

“ II. Che venga convalidata l'elezione dell'onorevole Zanolini Cesare a deputato del 1° collegio di Bologna.

“ *Righi relatore.* ”

A queste proposte se ne contrappongono due altre del tenore seguente:

Una è dell'onorevole Chimirri, in questi termini:

“ Propongo che siano convalidate le elezioni degli onorevoli Randaccio, Zanolini e Morra; e siano sottoposti a sorteggio fra di loro, ritenendosi esclusi i due primi sorteggiati. ”

L'altra è dell'onorevole Ferracciù, del tenore seguente:

“ Propongo che sia convalidata l'elezione del 1° collegio di Genova nella persona dell'onorevole Carlo Randaccio. ”

Mi pare che convenga procedere nella votazione per divisione, ed intanto votare quella parte della proposta della Giunta che si riferisce agli onorevoli Pozzolini, Baratieri e Mocenni; poichè sopra questi tre nomi non vi è opposizione alcuna. Poi porrò a partito la proposta dell'onorevole Chimirri.

Supposto che questa proposta non venga approvata, porrò a partito la proposta della Giunta per l'onorevole Morra, e quindi quella dell'onorevole Ferracciù. E se questa non fosse approvata, l'ultima parte della proposta della Giunta.

Pongo a partito la prima parte della proposta della Giunta, che rileggo:

Propone la Giunta delle elezioni: “ che siano dichiarate nulle per incompatibilità le elezioni

degli onorevoli: Pozzolini Giuseppe; Baratieri Oreste; Mocenni Stanislao. ”

Chi approva questa parte della proposta della Giunta è pregato d'alzarsi.

*(È approvata.)*

In conseguenza, dichiaro vacante un seggio nel 4° collegio di Firenze; un seggio nel 1° collegio di Brescia; ed un seggio nel collegio di Siena.

Pongo ora a partito la proposta dell'onorevole Chimirri, che rileggo:

“ Propongo che siano convalidate le elezioni degli onorevoli Randaccio, Zanolini e Morra; e siano sottoposti a sorteggio fra di loro, ritenendosi esclusi i due primi sorteggiati. ” Proposta che la Commissione non accetta.

*(Dopo prova e controprova la Camera respinge la proposta dell'onorevole Chimirri.)*

Pongo ora ai voti la proposta della Giunta “ che sia dichiarata nulla per incompatibilità l'elezione dell'onorevole Morra Roberto a deputato del 3° collegio di Torino. ”

*(La Camera approva la proposta della Giunta.)*

In conseguenza dichiaro vacante un seggio nel 3° collegio di Torino.

Ora, alla proposta della Giunta di annullare la elezione dell'onorevole Randaccio, si contrappone la proposta dell'onorevole Ferracciù “ che sia convalidata l'elezione del 1° collegio di Genova nella persona dell'onorevole Randaccio Carlo. ”

Pongo a partito l'emendamento Ferracciù non accettato dalla maggioranza della Giunta.

*(Dopo prova e controprova l'emendamento Ferracciù è respinto.)*

Pongo a partito la proposta della Giunta, cioè “ che sia dichiarata nulla per incompatibilità l'elezione dell'onorevole Carlo Randaccio. ”

*(È approvata.)*

In conseguenza dichiaro vacante un seggio nel 1° collegio di Genova.

Pongo ora ai voti le conclusioni della Giunta “ che venga convalidata l'elezione dell'onorevole Cesare Zanolini a deputato del 1° collegio di Bologna. ”

*(È approvata.)*

Salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, proclamo eletto deputato del 1° collegio di Bologna l'onorevole Cesare Zanolini. *(Conversazioni — Commenti)*

**Dimissioni del deputato Giovagnoli non accettate.**

(*Farecchi deputati stanno nell'emiciclo conversando*).

**Presidente.** Prego gli onorevoli deputati di andare ai loro posti e di far silenzio. Il lavoro di oggi non è ancora incominciato.

È giunta alla Presidenza la seguente lettera :

“ Roma 29 gennaio 1884.

“ Onorevolissimo signor presidente,

“ L'immensa sventura che mi ha così repentinamente e inopinatamente colpito, mi rende assolutamente impossibile di più oltre attendere al disimpegno dei doveri che incombono a coloro, i quali, per benevolenza dei propri concittadini, furono chiamati al nobile ufficio di rappresentanti della nazione in Parlamento.

“ Egli è perciò che, pel tramite della S. V. onorevolissima e col mezzo della presente, io rassegno alla Camera elettiva le mie dimissioni dalla Deputazione politica, che mi era stata affidata dal suffragio degli elettori del 2° collegio di Roma.

“ Ed Ella, onorevolissimo signor presidente, permetta che io colga questa nuova occasione per esprimerle l'altissima stima ed il profondo e sincero affetto che le professo, dichiarandomi

“ *Suo devot. ed obbl. servo*

“ R. Giovagnoli. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

**Savini.** La Camera conosce per quale tristissimo motivo, il nostro egregio collega Raffaele Giovagnoli si sia indotto a dare le dimissioni da deputato.

Io non ho bisogno di aggiungere nessuna parola. La Camera ha troppo cuore, ed io sono certo che essa non vorrà accettare queste dimissioni, ed invece accordargli un congedo di tre mesi.

La Camera son certo saprà mostrare all'onorevole Giovagnoli in questa circostanza tutto il suo affetto, tutta la sua simpatia.

**Presidente.** L'onorevole Savini propone che la Camera non prenda atto delle dimissioni dell'onorevole Giovagnoli, e gli accordi invece un congedo di tre mesi.

Chi approva questa proposta si alzi.

(*È concesso.*)

**Presentazione della relazione del deputato Mazza sulla domanda di procedere contro deputati.**

**Mazza.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'autorizzazione di procedere contro gli onorevoli deputati Nicotera e Lovito.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla istruzione superiore.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla istruzione superiore del regno.

Come la Camera ricorda, nella tornata di sabato furono svolti tutti gli emendamenti, spettava la facoltà di parlare al relatore per rispondere ai diversi oratori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

**Berio, relatore.** Dissi sabato sera, onorevoli colleghi, che era nell'interesse della legge di parlare ormai il più brevemente possibile; e però, pure obbedendo alla necessità di dar risposta ad alcune delle principalissime obiezioni che furono fatte alle dotazioni stabilite dalla tabella B ed ai criteri stabiliti per la compilazione dalla tabella medesima, io mi propongo di intrattenervi il meno possibile.

Osservo anzitutto, che la discussione della tabella ha portato quella del disegno di legge in un terreno alquanto diverso dallo scopo che il disegno medesimo si proponeva, quale venne esposto dal Ministero, quale fu dalla Commissione nuovamente spiegato.

Non dobbiamo dimenticare tutti i progetti di riforma generale dell'istruzione superiore presentati prima dell'attuale; progetti nei quali si trattava o di ridurre ad Università italiana unica tutte le Università del regno, o di decapitarne una gran parte, togliendo loro il diritto di conferire le lauree; o di abbandonarne moltissime al loro antico patrimonio per creare due o tre sole Università; sicchè quelle povere abbandonate vivessero, potendolo, alla meglio, altrimenti doversero esser chiuse per decreto reale, oppure di ridurre le Facoltà di tutte le Università secondarie a così poco numero di professori che, per una Facoltà di medicina, la quale attualmente conta oltre 300 studenti, erano assegnati un professore ordinario e due straordinari.

Altri progetti poi proponevano libero campo al Governo per sopprimere quelle Università che

egli avesse creduto incapaci di produrre i frutti che la coltura nazionale richiede.

Il progetto attuale, abbandonando tutti questi concetti, così poco favorevoli alle nostre numerose e benemerite Università, si proponeva invece di conservarle tutte, e di conceder loro l'autonomia, affinché, con le somme che il Governo per esse spendeva, e con quegli aumenti che le finanze consentissero, ogni anno potessero disporre i propri insegnamenti nel modo ad esse meglio conveniente, per ottenere il maggior profitto possibile per la coltura nazionale e stabilire fra loro una gara benefica nell'interesse della scienza.

Questo era il concetto della legge. Ad esso si volle ora aggiungere un immediato aumento di dotazione, perchè si dubita che il Governo voglia in seguito stanziare per esse altre somme. Invano mi affaticai a dimostrare che questo dubbio non corrisponde alle disposizioni del progetto; gli onorevoli colleghi hanno voluto che si mettano i punti sugli *i*; hanno voluto vedere la dotazione fissa delle loro Università stabilita in lire, soldi e denari; e per acconsentire alle istanze che venivano da ogni parte della Camera, si è variato l'articolo 2º, che si limitava a stabilire i criteri, coi quali avrebbero dovuto esser fissate le dotazioni, si presentò un'altra tabella *B* che contiene le somme da assegnarsi ad ogni Università.

Fu quindi necessaria una modificazione dell'articolo 2º, e quella nuova disamina, per la quale la Camera ha dovuto intrattenersi già tre giorni, e che speriamo vorrà chiudere oggi.

È di somma importanza dare una brevissima scorsa ai criteri che la Commissione adottò per la compilazione della tabella *B*. Sono molto brevi, e la Camera potrà vedere come si sia soddisfatto a tutto quanto potevano le Università desiderare relativamente alle somme che nello stato in cui ora si trovano poteva loro assegnarsi.

Anzitutto si provvede a quanto riguarda il personale insegnante.

“ Per le Università di Bologna, Padova, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Roma e Torino si è stabilito che debbano avere tanti professori ordinari per ciascuna Facoltà quanti ne assegna la legge 13 novembre 1859 alla Università di Torino, e tanti professori straordinari quanti ne occorrono per provvedere a tutti gl'insegnamenti costitutivi di ciascuna Facoltà, a seconda dei regolamenti in vigore. ”

Vedete dunque come le Università di Bologna, Padova, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Roma e Torino, per quanto riflette il personale insegnante,

abbiano il massimo dell'organico come numero di professori, e il massimo stipendio portato dalla legge Casati per ogni professore ordinario. Alle somme risultanti furono aggiunte quelle degli aumenti quinquennali, ciò perchè la dotazione delle Università non possa avere detrimento di sorta.

E la Camera deve notare il vantaggio che quest'aggiunta produce a tutte le Università. Gli aumenti quinquennali, attualmente dovuti, passano in dotazione fissa, ma non sono dovuti ai professori attuali, se non sino a tanto che faranno scuola. Appena essi cesseranno, questi aumenti, per ciò che fanno parte della dotazione fissa, diventeranno proprietà delle Università, e quindi esse ne godranno come aumento di patrimonio.

E questa maggior dotazione ammonta a molte migliaia di lire per ciascuna Università. “ Per le Università di Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Parma, Sassari e Siena, si adottarono gli stessi criterii, prendendo a norma il numero dei professori assegnato dalla suddetta legge alla Università di Genova. ”

Siccome la legge Casati stabiliva per l'Università di Genova l'organico maggiore di tutte le altre Università secondarie, così esse vengono tutte a guadagnare dall'applicazione di questo criterio.

“ Somma assegnata a ciascuna Università per il personale degli stabilimenti scientifici, secondo i rispettivi organici approvati con decreto reale, aggiungendo gli aumenti sessennali. ”

“ Somma assegnata alle Università per il personale di segreteria, secondo l'organico, e per ogni altro impiegato nominato con decreto reale o ministeriale, aggiungendovi pure gli aumenti sessennali ora dovuti. ”

Anche a questo proposito debbo richiamare l'attenzione della Camera sul vantaggio che viene alle Università dal portare in dotazione fissa anche gli aumenti sessennali oggi dovuti pel personale dei gabinetti e per gli impiegati di segreteria.

Questi aumenti quinquennali e sessennali cesseranno col cessare dall'ufficio degli attuali investiti, ma rimarranno con ragguardevolissimo profitto per le Università delle quali aumenteranno la dotazione.

“ Somma assegnata per il materiale scientifico nel bilancio dello scorso anno 1883. ”

Vi è la somma maggiore che abbiano avuto.

“ Somma assegnata nel bilancio del 1883 per provvista di mobili, spese di ufficio e di riparazione ordinaria dei locali. ”

“ Dalla somma risultante a favore di ogni Università, secondo i criteri sopra specificati, venne dedotta :

“ a) la media delle tasse di immatricolazione versate da ogni Università all'erario dello Stato nell'ultimo quinquennio. „

Si è stabilita la media quinquennale, perchè le Università, le quali, per avventura, nell'ultimo anno avessero avuto un numero straordinario di studenti, che potrebbe non durare per l'avvenire, non avessero danno; invece, prendendo la media dei cinque anni, le Università sono certe di non avere danno nel calcolo del numero dei loro studenti.

“ b) Le somme a calcolo dei consorzi universitari che verranno pagate direttamente alle Università ed Istituti. „

Quindi, per questo ultimo criterio, tutti i consorzi esistenti per aiuto alle Università, i quali attualmente pagavano una parte delle loro quote al Governo, che poi le impiegava per le Università, in avvenire verseranno tutta la loro quota all'Università direttamente, sicchè nel bilancio dello Stato di questi contributi non ne figureranno più, e le Università ed i consorzi saranno in diretta comunicazione fra loro per quanto riflette il pagamento di queste somme.

È ancora da avvertire che nei criteri della tabella B, secondo la sua primitiva redazione, era stabilito di dover detrarre dalla dotazione fissa l'ammontare dei redditi dei beni amministrati attualmente dalle Università, e da esse effettivamente versati nel tesoro dello Stato. Siccome però questi beni non erano di grande importanza, così la Commissione, d'accordo sempre col Ministero, ha creduto di fare alle Università anche il vantaggio di sopprimere quest'ultimo criterio.

E per questa disposizione l'Università di Bologna, per esempio, che ha delle migliaia di lire (non molte) di redditi, che servono a scopi determinati, esigerà ed amministrerà, per l'avvenire essa stessa questi redditi nel modo che crederà migliore, sempre però a vantaggio dell'istruzione superiore.

E l'Università di Padova, la quale, come appare dallo allegato in cui sono enumerati i beni posseduti dalle Università, ha un reddito immobiliare di quasi nove mila lire, attualmente esatto dallo Stato, che lo impiega a favore della Università stessa, approvata questa legge, avrà il diritto di amministrare essa stessa i beni che producono quel reddito, e che dovranno esserle consegnati, e potrà dalli stessi trarre anche maggior profitto.

Quindi, anche sotto questo punto di vista le

dotazioni universitarie furono migliorate quanto era possibile, e furono portate al massimo che le attuali condizioni della finanza permettessero; questo per le Università governative.

Eravi però ancora da provvedere ad alcune altre Università, le quali fino ad ora, o furono completamente estranee al bilancio dello Stato, o furono da questo poco ben trattate. La prima di queste è l'Università di Macerata, la quale, essendo Università governativa, ebbe finora la dotazione di 20,000 lire e con questa e con gli aiuti del comune e della provincia dovette provvedere ai proprii bisogni. Era impossibile ed ingiusto lasciare l'Università di Macerata senza un maggior sussidio, anche per la sola Facoltà di legge. Perchè anche questa Facoltà potesse svolgere il suo insegnamento colla necessaria efficacia era assolutamente necessario concederle un aumento.

La Commissione, d'accordo cogli onorevoli ministri delle finanze e della pubblica istruzione, vi propone di assegnarle un aumento di 30,000 lire, portando così la di lei dotazione a lire 50,000.

Dirò, a proposito di questa Università, poche parole all'onorevole Tartufari, quando si tratterà del suo emendamento.

Le Università libere non avevano dallo Stato alcun assegnamento, soltanto i ministri della pubblica istruzione concedevano ad esse dei sussidii di pochissima importanza, non regolari, ma saltuari: tali da non potervi fare sopra assegnamento. Ora, siccome la legge cogli esami di Stato colpisce anche le Università libere, ed assoggetta tutti gli studenti, che vogliono esercitare una professione, a questi esami, così dovevasi dare anche ad esse un sussidio affinchè potessero mettersi in grado di presentare gli studenti agli esami di Stato, preparati tanto bene da potere con fiducia affrontare questo pericolo. Per conseguenza si è proposto, e noi speriamo che la Camera vorrà approvarlo, di dotare le quattro Università libere di 25 mila lire ciascuna. Con questo sussidio esse potranno perfezionare i loro insegnamenti, e non avranno ragione di lagnarsi, come non si lagnano, pel fatto di doversi assoggettare alle disposizioni di questa legge, in quanto riflettono gli esami di Stato e la conversione dei beni immobili in rendita pubblica.

Bisognava inoltre provvedere alle Università così dette di secondo ordine. Disgraziatamente in Italia, come abbiamo avuto delle leggi che hanno classificato le città in primo, secondo e terz'ordine, così ne abbiamo anche di quelle che hanno classificato di primo o secondo ordine le Univer-

tità, quasi per stabilire che ve ne debbano essere delle più degne d'attenzione da parte del Governo e delle meno degne. Ma purtroppo queste leggi, che io mi permetto di deplorare, hanno prodotto i loro tristi effetti, dimodochè le Università di secondo ordine sono molto meno dotate delle Università maggiori.

Nel momento in cui si diceva a queste Università: cominciate la gara colle Università maggiori nell'interesse della coltura nazionale; disponete i vostri studi come meglio credete che vi convenga per raggiungere questo scopo, era evidente che bisognava aumentare di quanto più si poteva la loro dotazione, dopo che venne mutata la tabella B. Portarla alla pari delle Università maggiori non era possibile, stante le nostre condizioni finanziarie, ma però bisognava ben dare a queste Università un sussidio che potesse metterle in condizione di disporre i loro studi in modo consentaneo alle aspirazioni di ciascuna. Quindi viene proposto dalla Commissione e dal Ministero di aumentare la dotazione delle Università minori di 300 mila lire fra tutte. Questa somma viene ripartita nella tabella B in ragione delle Facoltà di ciascuna Università, sicchè questo riparto ebbe l'incredibile fortuna di non sollevare discussione, perchè il criterio era tanto giusto, e la divisione fu così bene fatta, che, con mia grandissima soddisfazione, non l'ho sentita impugnare da alcuno.

Non dirò che abbiamo fiducia, ma quasi oso dire che abbiamo certezza che la Camera vorrà approvare questa proposta della Commissione e del ministro, approvata e consentita dal ministro delle finanze. È una piccola riparazione alla sprecazione enorme che esiste fra le dotazioni maggiori e le dotazioni minori.

Anche per le Università di Bologna, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, a confronto delle Università di Napoli e di Torino, esiste una sproporzione veramente ragguardevole. Ora per queste più grandi Università, che hanno un nome così glorioso nella storia d'Italia, che hanno tanto contribuito, e speriamo contribuiranno molto di più per l'avvenire allo sviluppo della coltura nazionale, era necessario provvedere al loro pareggiamento; e, siccome non era possibile adottare per tipo la Università di Napoli, che è troppo superiore nella sua dotazione, si è presa a tipo la Università di Torino, la quale è pure molto dotata, per quanto lo sia meno della Università di Napoli. Quindi nella tabella vi viene proposto che nel bilancio 1887-88 sia stanziata la somma necessaria per portare le Università di Bologna,

Padova, Palermo, Pavia e Pisa alla pari della Università di Torino, per quanto riflette le spese generali di amministrazione, la dotazione dei gabinetti scientifici e il personale di essi. Notate che non si dice *pel personale insegnante*, perchè questo è contemplato nella prima parte dell'allegato alla tabella B.

È certo che la Camera vorrà approvare anche questa proposta della Commissione e del ministro: perchè il ministro delle finanze, mentre per una parte ha dovuto porre un argine alle nostre maggiori richieste nell'interesse delle finanze nazionali, per l'altra parte, da quell'uomo amante del proprio paese e della coltura nazionale, ha temperato le esigenze finanziarie con quelle della scienza, ed ha consentito a quest'aumento nel 1887 e 1888. Certo questo beneficio pei nostri Istituti superiori, che noi vi proponiamo, e che fu consentito dai ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze, non vorrà essere rifiutato da voi.

Era inoltre necessario provvedere per le scuole di applicazione degli ingegneri di Padova, Bologna, Palermo e Roma, che sono pure nella stessa condizione in cui si trovano le relative Università, per quanto riflette la dotazione, e quindi queste scuole saranno anche pareggiate a quelle di Torino nel 1887-88.

Finalmente, come l'onorevole ministro nel suo discorso di avant'ieri accennò alla Camera, si è preso in considerazione la condizione speciale in cui si trovano le Università che hanno più di 1500 studenti o più di 2500; per queste Università è evidente che gli insegnamenti sperimentali non possono essere intieramente dati da un solo insegnante, perchè, per esempio, per l'insegnamento clinico occorreranno parecchi assistenti di valore, capaci di aiutare il professore. Quindi, per quanto riflette il personale insegnante delle Università, il cui numero di studenti eccede i 1500, il ministro e la Commissione propongono di assegnare una maggiore dotazione di lire 40,000, e per le Università il cui numero di studenti eccede i 2500, viene proposto un maggiore assegnamento in lire 60,000.

Questi aumenti permetteranno o di raddoppiare alcune cattedre o di dare al professore il numero di assistenti necessario, e di aumentare anche il materiale scientifico. È così ragionevole e così giusta questa proposta del ministro e della Commissione, che anche per essa non mettiamo alcun dubbio che la Camera vorrà dare la sua approvazione.

Le scuole di applicazione che hanno oltre 200 studenti si trovano nella stessa condizione delle

Università le quali hanno più di 1500 e più di 2500 studenti, perchè le esercitazioni che si richiedono in queste scuole implicano, quando il numero degli studenti eccede i 150 o i 160, e specialmente quando eccede i 200, una spesa infinitamente maggiore di quella che si richiede per quelle che hanno un numero di studenti minore.

Io farei perdere troppo tempo alla Camera se volessi spiegare da che dipende questa differenza e, per dirlo con troppo nota frase, porterei dei vasi a Samo, perchè voi ne sapete più di me; ma certo questa proposta sarà da voi approvata, perchè essa pure è ispirata agli istessi criteri d'interesse per la coltura generale dello Stato, che hanno consigliato le disposizioni precedenti.

Finalmente rimanevano, fra le Università così dette di prim'ordine, quella di Pisa e quella di Pavia, le quali non hanno la scuola di applicazione per gli ingegneri completa, ma solamente il 1° anno di questa scuola. Ora i rappresentanti di queste due Università fecero al ministro e alla Commissione vivissime istanze perchè questo spareggiamento venisse tolto. Pisa ha fra le altre cose fatto osservare che in tutta la Toscana non vi è una scuola d'applicazione.

Ora, onorevoli colleghi, ciò non è giusto; non è giusto che una così nobile e vasta regione d'Italia come la Toscana non abbia almeno in una delle sue 3 Università una di dette scuole, e che gli studenti toscani per ottenere la loro laurea, siano costretti di recarsi all'Università di Torino o a quella di Bologna. Per conseguenza la Commissione vi propone di completare nel 1890-91 la scuola di applicazione degli ingegneri di Pisa e di Pavia, e di portarle allo stesso grado di quella di Torino.

L'onorevole ministro delle finanze non ha potuto concedere un termine più breve per questo pareggiamento; ed io spero che i colleghi che si sono interessati tanto alle Università di Pavia e di Pisa vorranno riconoscere che in una legge nella quale il ministro delle finanze è stato tanto generoso, questo termine del 1890-91 non è troppo lontano, perchè è tutto quanto egli ha potuto concedere senza pericolo per le finanze dello Stato.

Rimaneva ancora una disposizione relativa all'Università di Bologna. Voi ricorderete come l'egregio nostro collega Baccarini prima con un suo emendamento al quale, con altro emendamento quasi uguale si unirono poi gli onorevoli Minghetti, Marescalchi ed altri rappresentanti dell'Università di Bologna, avesse domandato che quella scuola

di applicazione degl'ingegneri fosse intieramente, e subito, passata a carico dello Stato; a questa domanda venne poi sostituito un altro emendamento firmato dagli onorevoli Minghetti e Baccarini ed altri, nel quale si propone di stabilire che pel 1888-89 cesserà di aver vigore la convenzione esistente tra il comune e la provincia di Bologna ed altri enti morali, colla quale fu approvato il consorzio universitario.

In forza di questo consorzio, comune e provincia di Bologna, e gli altri enti morali partecipano alle spese della scuola di applicazione degli ingegneri di Bologna per lire 80,000, mentre il Governo non spende che 25,000. Ora non è giusto lasciare che per la sola scuola di applicazione degli ingegneri di Bologna tre quarti delle spese sieno a carico della provincia e del comune; quindi si è proposto, e credo con l'approvazione di tutti voi, che nel 1890-91 la scuola di applicazione di Bologna sia interamente a carico dello Stato.

Anche questa proposta per l'Università di Bologna è equa, è giusta, e merita la vostra approvazione.

E con ciò io credo di aver giustificata la tabella B da noi presentata, e di avervi dimostrato come essa soddisfi, nel modo in cui si poteva migliore, alle esigenze delle nostre Università.

Che rimarrà alle Università dello Stato, dopo l'approvazione di questa tabella? Ecco un quesito che ciascuno di voi si propone, ed al quale è importante che Ministero e Commissione diano per la centesima volta una risposta, perchè, anche nell'ultima discussione fu nuovamente messo in dubbio il significato dell'articolo 2°, che mantiene aperto il bilancio dello Stato a favore delle Università: " con l'approvazione della tabella B cessano gli annuali stanziamenti nella parte ordinaria del bilancio, per quanto riguarda le Università; ma ciò non toglie che in base al disposto dell'articolo 2°, ove l'alta cultura del paese lo richieda, sieno stanziati nel bilancio della pubblica istruzione le somme necessarie a sussidi straordinari nei limiti consentiti dallo stato delle finanze nazionali. „

Questa dichiarazione, che io faccio col consenso del ministro della pubblica istruzione, e del ministro delle finanze, spero che chiuderà una volta per tutte quella lunga serie di recriminazioni sulla cristallizzazione della scienza, che si dice derivare dalla tabella B; perchè, mentre è vero che per una parte i bilanci ordinari non conteranno più gli assegni per le Università; è vero altresì che rimangono, nei limiti da me accennati, aperti completamente alle esigenze della scienza.



Certo bisognerà che il Governo riconosca queste esigenze; ma non si può credere che esso vorrà rifiutare di provvedere alla cultura nazionale, quando si manifesterà necessario evidentemente il bisogno di maggiore contributo nelle spese di essa.

Ed intanto faccio notare che prime a poter invocare questi maggiori sussidi debbono essere le Università secondarie, e specialmente quelle fra esse che hanno, per insegnamenti e per numero di scolari, grado più elevato di parecchie fra le primarie.

Sono ancora in dovere di fare un'avvertenza: nella compilazione della tabella, nello assegnare a ciascuna Università la somma portata dai criteri adottati, può darsi che sia avvenuto qualche errore materiale di cifre, sicchè qualche somma che dovesse essere compresa nella dotazione, per dimenticanza od altro, non vi fosse. Noi abbiamo fatto tutti i possibili riscontri; l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha dato ordini che furono rigorosamente osservati; ed abbiamo la convinzione che errori non ve ne siano; ma se per avventura qualcheduno se ne verificasse, e le Università li scoprissero, prima che la legge sia discussa in Senato, se esse faranno presente al ministro l'errore che credessero di aver scoperto, il ministro non ha difficoltà, e ne ha dato affidamento alla Commissione, di farlo correggere durante la discussione in Senato.

Tutto quanto riflette la tabella sembrami che sia stato completamente esaurito e, permettetemi di dirlo, spero con vostra soddisfazione.

Furono fatti molti rimproveri sui criteri adottati per la formazione della tabella B.

Io non risponderò a tutte queste obiezioni e nemmeno risponderò personalmente agli oratori che li hanno svolti, perchè non voglio in alcuna maniera provocare fatti personali, e non posso dimenticare che sopra tutto ora importa di venir presto alla votazione, e di non impiegare intiere giornate nella confutazione di critiche che, sebbene ingegnose, appaiono a tutti infondate, ed ebbero già più d'una volta la dovuta confutazione, e di non immischiare in questa legge delle questioni politiche fuori di posto.

L'obiezione però che più mi ha colpito è stata questa: stabilita la dotazione, il Governo non darà più sovvenzione alcuna; le parole vostre rimarranno parole; e quando voi dite che le dotazioni fisse non sono fisse per i bilanci avvenire, pronunziate solo delle speranze alle quali non crediamo.

È facile rispondere a questa asserzione che, se dal Governo o da singoli deputati verranno chie-

sti alla Camera dei nuovi stanziamenti, sarete voi, onorevoli colleghi, giudici dell'opportunità di concederli, ed il Governo dovrà sottomettersi alle deliberazioni della Camera, dal cui sovrano criterio dipenderanno le spese straordinario per le Università. Ora disperare, come alcuni mostrano di voler fare, del patriottismo della Camera, non è davvero un buon metodo d'attacco contro questo progetto.

La seconda obiezione consiste nel dire, che nel bilancio del 1884 sono stanziato lire 7,987,000 per le Università. La tabella che ora si tratta di approvare porta uno stanziamento di 8,545,000 lire, quindi prima del 1888, stando a questo progressivo aumento nei singoli bilanci, le Università avrebbero una somma molto maggiore di quella che è portata dalla tabella B.

Questo argomento ha fatto una grandissima impressione sopra i colleghi, e l'avrebbe fatta anche sull'animo mio e della Commissione, se noi non avessimo saputo che manca di base. Infatti, onorevoli colleghi, nel bilancio del 1884 figurano per le Università 199 mila lire di spese per posti gratuiti, che non hanno niente a che fare con la tabella in esame e che non furono in essa comprese. Vi figurano poi 250 mila lire di somme attualmente versate dai consorzi al Governo e che il Governo poi spende a favore delle Università. Queste 250 mila lire furono tolte dalla tabella. Vi figurano inoltre 205 mila lire per ricerche scientifiche e per le scuole universitarie annesse ai licei, somma di 205 mila lire che neppure figura nella tabella alla vostra approvazione sottomessa.

Dimodochè nel bilancio del 1884 sono comprese 654 mila lire, le quali non figurano nella tabella B, e le quali non hanno nessuna ragione di trovarsi nelle dotazioni delle Università.

Vedete quindi, onorevoli colleghi, quanto fosse infondato, e come fosse manifestamente ingiusto questo rimprovero, che però ha colpito l'animo vostro ed ebbe per un momento l'apparenza di una grave colpa della legge.

Si disse ancora a questo proposito: ma le spese straordinarie che figureranno in bilancio sino all'approvazione di questo progetto, continueranno ad esser dovute alle Università se non saranno intieramente spese quando la legge nuova andrà in vigore?

La risposta è semplice. Se la legge andrà in vigore dopo il luglio 1884, è certo che si dovrà spendere tutto quanto sarà sul bilancio del 1884-85. Se poi queste somme non fossero interamente spese, esse rimarrebbero uno stanziamento vincolato, a favore delle Università, nel bilancio, e quindi do-

vrebbero essere anche in appresso impiegate allo scopo per il quale erano destinate.

Suppongasì un'opera straordinaria, una riparazione di locali, per la quale sia stanziata nel bilancio del 1884 la somma di 20,000 lire; 15,000 lire sono impiegate nel 1884, rimangono, per compiere quell'opera, 5000 lire; ora credete forse che queste non saranno dovute nell'anno susseguente quand'anche fosse già in vigore la nuova legge? Questo sarebbe un errore, perchè tutta la somma assegnata nel bilancio dell'84-85 a quella tale spesa, costituisce un nuovo debito da pagarsi anche con assegni dei bilanci seguenti.

Finalmente, onorevoli colleghi, nel 1888, per il pareggiamento delle Università e delle scuole di applicazione, alla somma che appare nella tabella attualmente, bisognerà aggiungere la somma di 659,000 lire. Quindi il dire che colle proposte della Commissione le Università prima dal 1888-89 perderanno, è sostenere cosa contraria all'evidenza delle cifre; ed anzi questo rimprovero si risolve in dimostrazione della bontà di questa legge per quanto riflette le somme assegnate alle Università.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Berio, relatore.** La terza obiezione che vien fatta è questa, che cioè i criteri adottati dalla Commissione si fondano sull'articolo 70 della legge Casati, e col progetto di legge si abolisce questo articolo perchè si dà alle Università il diritto di aumentare, illimitatamente, il numero dei professori ordinari, e quindi la tabella si trova in contraddizione coi criteri che hanno servito a farla.

Ma è invece evidente che la tabella è fatta per stabilire attualmente quanto è dovuto alle Università, e che ha la facoltà di stabilire quel numero di professori ordinari e straordinari che esse crederanno; riflette l'avvenire delle Università medesime, cioè il tempo in cui potranno amministrare il proprio patrimonio nel modo in cui crederanno migliore, e ordinare le spese come crederanno corrispondere ai loro bilanci.

Se avranno mezzi per eccedere il numero dei professori ordinari stabiliti dalla legge Casati, l'eccederanno; se non avranno questi mezzi, non lo potranno eccedere. Ma per adesso non vi è pericolo di sorta, poichè è stabilito che gli attuali stipendi dei professori ordinari e straordinari non possono essere diminuiti.

Avete in vista, si disse, in quarto luogo, il personale insegnante, mentre la deficienza massima è pei gabinetti e materiale scientifico.

Rispondo, che al personale insegnante venne nella tabella stabilito il massimo degli stipendi; che quindi esso non può partecipare agli aumenti

acconsentiti a ciascuna Università, i quali per conseguenza si riverseranno sopra il materiale scientifico.

Credo che basti questo aumento per dare a ciascuna delle Università, fin d'ora, il mezzo di provvedersi maggiormente di materiale scientifico.

Finalmente si disse: voi avete sostenuto che, secondo la legge, le scuole di applicazione degli ingegneri rimangono unite alle Università con un vincolo accademico; ma l'autonomia è la distruzione di questo vincolo; per essa le scuole di applicazione saranno autonome anche didatticamente, e così potranno stabilire condizioni di iscrizione ai propri corsi in modo da escludere o da rendere difficile l'ammissione degli studenti che lasciano l'Università. Rispondo che la legge nuova varia le leggi esistenti per ciò che riflette l'autonomia, ma non le varia in tutte quelle altre parti nelle quali le scuole di applicazione degli ingegneri sono legate colla Facoltà di matematica, e quindi colle Università, per ciò che riflette l'essere considerate come complemento delle Facoltà medesime.

E con ciò credo di avere risposto alle argomentazioni più importanti, che furono fatte sulla tabella B. Rimane una domanda, sulla quale si insistette molto, e che mi pare meriti una risposta, che sarà non solo facile, ma soddisfacentissima per tutti. Si è detto: perchè obbligate ancora le provincie ed i comuni a concorrere nelle spese delle Università? La vostra tabella B, con i suoi criteri, per essere logica dovrebbe mettere a carico dello Stato tutte le somme che attualmente pagano le provincie ed i comuni a prò delle Università.

A quest'obiezione si risponde che la legge ha invece per iscopo, non solo di conservare tutti i consorzi che attualmente esistono, ma di promuovere, e di facilitare la costituzione di nuovi; e che si andrebbe contro uno degli scopi principali della legge, che è di interessare i privati allo sviluppo della coltura nazionale, se si cominciasse col distruggere i contratti coi quali comuni, provincie e privati, prima d'ora, hanno soccorso gli alti studi.

Non si può avere ombra di speranza da nessuno che Commissione e Ministero accettino di distruggere i consorzi; molte Università ne avrebbero un danno rilevante, non per la cessazione attuale delle somme del consorzio, che ricadrebbero a carico dello Stato, ma per il malo esempio che si darebbe col disinteressare le amministrazioni comunali, provinciali, ed i privati al progresso delle singole Università.

Nè si dica che intanto ciò è proposto per la scuola di applicazione di Bologna, perchè il caso è molto diverso; tutte le scuole siffatte sono intieramente a carico dello Stato, e non si vede con quale giustizia da questa regola debba eccettuarsi la scuola di Bologna.

E voi, se vi distruggessero i consorzi per le Università di Torino e di Sassari, come venne con tanta insistenza domandato, bisognerebbe pure annullare quelli di Milano, Genova, Siena, Catania e Firenze, al che il ministro delle finanze ha opposto assoluto ed invincibile rifiuto.

E, con questo, parmi essere in dovere di nulla più dire in confutazione agli obietti generali fatti alla tabella B, ed ai criteri adottati dalla Commissione per compilarla. Pochissime parole per ciò che riflette le lagnanze sulle somme assegnate ad alcune Università principali.

Il rimprovero che più ha colpito la Commissione; e credo anche la Camera, è stato quello dell'Università di Torino. Abbiamo sentito i nostri colleghi a rammemorare la importanza di quella Università, citare i meriti che essa ha, non solo per il progresso della coltura nazionale, ma per la partecipazione alla rivendicazione del diritto nazionale, alla costituzione cioè dell'unità ed indipendenza d'Italia.

Si disse che Commissione e ministro hanno dimenticati i meriti dell'Università di Torino talmente che, non solo non aumentarono un centesimo ad essa, ma la misero in condizioni inferiori a quella di Pisa e di Bologna. No; noi siamo ben lungi dal meritare questo rimprovero; l'Università di Torino fu tenuta nel conto che merita e per la sua importanza scientifica e per i suoi meriti grandissimi che ha in faccia al paese. Le lagnanze per la minor dotazione sono assolutamente infondate.

Nel 1883 lo Stato spese per l'Università di Torino lire 609,194; la somma assegnata ad essa nella tabella è di lire 623,344; però nella tabella figurano soltanto lire 604,373, perchè vennero dedotte lire 18,971, ammontare della media quinquennale della tassa di immatricolazione.

Pel personale insegnante delle Università di Torino nel 1883 si spesero lire 309,350; nel bilancio dello stesso anno erano stanziati lire 316,820, e nella tabella si assegnarono lire 323,500, quindi 14,195 più della spesa, e 6,680 più dello stanziato nel 1883. In avvenire, approvandosi questa legge, l'Università di Torino avrà 604,675 lire stanziati nella tabella; più 97,350 lire, ammontare delle tasse d'immatricolazione, in base al numero degli studenti del 1882, sicchè la do-

tazione complessiva sarà di lire 701,350, più lire 40 mila perchè ha un numero di studenti superiore ai 1500, totale 741,350. A ciò si aggiunga l'aumento di dotazione per la scuola degli ingegneri, e si vedrà a luce meridiana quanto poco meritato sia il rimprovero che ne venne fatto, e sul quale il collega Favale insiste ancora senza ombra di ragione, ed ostinandosi a negare lo immediato aumento di 131 mila lire alla dotazione di Torino, che appare dalle cifre della somma spesa nel 1883 e di quelle ora assegnate.

Volete, onorevoli colleghi, porre a confronto l'Università di Torino con quelle di Pisa e di Bologna? Ciò gioverà anche per stabilire la vera importanza delle dotazioni di queste Università.

Pisa nella tabella ha una dotazione di 626,653 lire. Ora, dicono gli onorevoli rappresentanti dell'Università di Torino, nella tabella a Torino non sono assegnate che 604 mila lire, dunque Torino ha meno di Pisa. Ma, oltre le osservazioni che ho già fatte, bisogna notare che nell'assegnamento di Pisa è compresa la scuola di veterinaria per 48,690 lire, mentre Torino ha una scuola di veterinaria fiorentissima, la quale figura nella tabella con dotazione propria non compresa nella dotazione dell'Università. È compresa nella dotazione di Pisa la scuola agraria per lire 27,790, e la biblioteca per lire 18,399, dimodochè in complesso sono 94,875 lire che debbono essere detratte dalla dotazione di 626 mila lire assegnate all'Università di Pisa; quindi la dotazione vera di cotesta Università sarà di 531 mila lire, aumentata per le immatricolazioni di 33 mila lire, mentre Torino avrà 741 mila lire, la scuola di veterinaria a parte e nessuna spesa per la biblioteca, come dimostrerò in appresso. — Vedano adunque gli onorevoli rappresentanti di Torino quale e quanta sia la differenza fra le due Università, e di quanto Torino superi la dotazione di Pisa; Bologna figura nella tabella per 620,567 lire; in questa somma si comprende la biblioteca per lire 23,140; la scuola di veterinaria per lire 47,120; sicchè si ha un totale di lire 70 mila da togliere alla dotazione, la quale rimane ridotta a lire 560,307; più lire 43,050; totale lire 573,493; e così lire 208,225 meno di Torino.

Per la biblioteca, poi, l'Università di Torino non ha spesa neppure d'un centesimo, perchè si vale della biblioteca nazionale che è esclusivamente a carico dello Stato, e che costò nel 1883 lire 65 mila. Se questa somma fosse, come per tutte le altre Università, compresa nella dotazione fissa, questa, colle tasse di immatricolazione, ascenderebbe a lire 807 mila.

**Favale.** Chiedo di parlare.

**Berio, relatore.** Io credo di essere nella più completa esattezza quando dico che nella dotazione delle Università, non figura la spesa per le biblioteche, e parmi che in questa mia asserzione non possa esservi proprio nulla che obblighi l'onorevole Favale a chiedere la parola.

Poche osservazioni per quanto concerne la Università di Napoli; e ciò mi risparmierebbe anche dal fare un discorso quando parleremo degli emendamenti che la riguardano.

L'Università di Napoli ebbe nel 1883 una somma di lire 879,101, effettivamente spese. La tabella stabilisce per quella Università 858,715 lire. Quindi, si dice, vi ha diminuzione fra la somma assegnata nella tabella e quella del 1883. Faccio osservare ai colleghi che la somma stabilita nella tabella è depurata della tassa di immatricolazione, e che, tenuto conto del numero degli studenti della Università di Napoli nel 1883, l'ammontare della tassa di immatricolazione che Napoli potrà avere è di 183,000 lire.

**Della Rocca.** Chiedo di parlare.

**Berio, relatore.** Di modo che, aggiungendo le lire 183,000 alle 858,000, la Università di Napoli verrebbe ad avere 1,041,715 lire. A questa somma dobbiamo aggiungere quella di lire 60,000, proposta a favore delle Università che hanno più di 2500 studenti, e così la dotazione per l'Università di Napoli sarà: 858,000 lire stanziato nella tabella, 183,000 per tassa di immatricolazione, lire 60,000 perchè ha più di 2500 studenti; totale lire 1,101,715. Le tre cifre sono di una inesorabile chiarezza; ed anche quando si volesse prevedere minore la somma delle immatricolazioni, sarebbe sempre forza ammettere che la dotazione di Napoli dalle lire 879,101 spese nello scorso anno è portata almeno ad un milione ed 80 mila lire.

Si diceva dai nostri onorevoli colleghi essere assolutamente necessario lo stanziamento di almeno un milione, ed ecco che, secondo questo progetto, una tal cifra è superata di cento, od almeno, senza dubbio, ottanta mila lire.

Quindi, onorevoli colleghi, io penso che dovrete trovar la legge molto giusta, per quanto riflette la nobilissima Università di Napoli, e avrete ragione di essere ampiamente soddisfatti della dotazione alla medesima assegnata, tanto più sapendo ciò che ora non si può, in buona fede, negare, che malgrado questo aumento, se saranno necessarie assolutamente maggiori spese, avrete diritto di chiederle alla Camera che, in quanto lo permetteranno le condizioni finanziarie dello Stato, le concederà sicuramente.

Per l'Università di Pavia nel 1861 si spesero 310,440 lire.

Dall'allegato numero 14 appare che nello scorso anno furono per essa stanziato lire 383,388.

Credo che la spesa realmente sostenuta sia stata alquanto maggiore, perchè ciò avvenne per quasi tutte le Università.

Ad ogni modo la tabella porta per Pavia 507,219 lire. A questa somma deve aggiungersi quella di lire 47,300 per tassa di immatricolazione; totale 554,519.

A questa somma nel bilancio del 1888 verrà aggiunta quella necessaria per pareggiare l'Università di Pavia a quella di Torino in quanto riflette le spese generali d'amministrazione, il personale ed il materiale degli stabilimenti scientifici, che sarà di più che 100 mila lire, sicchè le 554 mila diventeranno 670 mila circa.

Finalmente nel 1890-91 sarà completata e pareggiata a quella di Torino la scuola di applicazione per gli ingegneri, il che porterà altra rispettabilissima cifra.

Da queste cifre gli onorevoli colleghi che si sono tanto interessati per l'Università di Pavia, potranno vedere come ministro e Commissione si siano presi cura di rimediare alle ingiustizie delle quali non può negarsi sia stata vittima in passato quella Università, specialmente dal 1861 al 1870, e come la riparazione sia tanto splendida che maggiore non potrebbe, senza evidente esagerazione, desiderarsi.

E con ciò ho finito la difesa di tutto quanto riflette la tabella e la confutazione delle obiezioni svolte contro i criterii ai quali la Commissione ed il ministro si attennero per compilarla.

Ora prego i miei onorevoli colleghi di volermi permettere una brevissima osservazione.

Venne detto che questa legge, la quale noi difendiamo, profondamente convinti della sua bontà, dell'utilità grandissima che deve portare alla coltura nazionale, al libero svolgimento delle forze intellettuali del paese, sarà approvata, non perchè lo meriti, ma perchè così è imposto dal presidente del Consiglio.

Per conto mio e della Commissione, e credo anche di poterlo fare, non solo per i colleghi di Sinistra che dividono la nostra opinione, ma per conto di tutta la Camera, protesto contro tale asserzione. La legge non sarà votata se non da coloro fra noi che saranno pienamente convinti della sua bontà, e sarà gravissima ingiuria alla Camera supponendo che vi possa essere fra noi chi la voti contro coscienza.

*Voci.* Ai voti! Ai voti!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Nella discussione che da parecchi giorni affatica la Camera sono stati sollevati alcuni dubbi e si sono chieste alcune spiegazioni, ed io debbo una risposta. Innanzi tutto si è sollevato il dubbio se gli assegni da concedersi alle Università ed agli Istituti superiori ad esse pareggiati siano soggetti alla ritenuta del 13 e 20 per cento per l'imposta di ricchezza mobile, ed io dichiaro che la mia opinione è contraria all'imponibilità di codesti assegni. Quest'opinione è confortata dalla retta intelligenza delle leggi che regolano l'imposta, dalla giurisprudenza istessa della Corte di cassazione di Roma e dalle deliberazioni della Commissione centrale d'appello pei redditi della ricchezza mobile; imperocchè gli assegni si stanziavano sul bilancio dello Stato *ob causam*, per provvedere incommutabilmente ed impreteribilmente a spese di pubblico servizio, non per costituire un vero e proprio fondo patrimoniale a libera disposizione delle Università.

La forma di questi assegni può variare, ma non muta certo nè la causa determinante, nè il fine per il quale sono concessi.

Un secondo dubbio è stato sollevato, se, costituite le Università in enti morali autonomi aventi personalità giuridica, non possa dichiararsi soggetto alla tassa di manomorta anche l'assegno che ad esse è attribuito sul bilancio dello Stato.

Qui occorre fare una distinzione: sui beni patrimoniali che godono al presente le Università, o che potranno acquistare in appresso, non vi è alcun dubbio che la tassa di manomorta è e sarà dovuta (non nella misura del mezzo per cento, perchè non si tratta di Opere pie, ma del quattro per cento), ma non è lo stesso per l'assegno che sarà stanziato per esse nel bilancio dello Stato. E ciò per la medesima ragione che ho indicato parlando della immunità di codesti assegni agli effetti della legge di imposta di ricchezza mobile.

Mi pare adunque che i dubbi sollevati e per la imposta di ricchezza mobile, e per la tassa di manomorta possano agevolmente dileguarsi. Io sono pienamente concorde col parere espresso in questa Camera dall'onorevole Luchini.

Dopo ciò io vorrei sperare che l'onorevole Piccardi non vorrà insistere nel suo emendamento col quale propone che gli assegni universitari siano esenti da qualunque imposta sia diretta che indiretta. Se col suo emendamento egli non volle dir altro che quello che è stato oggi dichiarato da me, il suo emendamento è superfluo, ma se ad

esso si vuol dare un significato più ampio, io dichiaro che in nessun modo potrebbe il Ministero accettarlo.

L'onorevole Crispi nella seduta di ieri parlò di beni delle Università siciliane passati al demanio, e di un assegno di sei milioni a favore di quelle Università stabilito col decreto prodittatoriale del 1860. Rammentando i fatti, si vedrà assai facilmente come non vi è argomento di disputa a questo proposito.

Il decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, estese la legge Casati alle Università di Sicilia; e nel suo articolo 43 dichiarò in modo esplicito: che i beni patrimoniali e le rendite di quelle Università sarebbero passati in possesso del demanio, in disgravio delle spese che il bilancio dello Stato avrebbe sopportate per il personale ed il materiale delle Università e degli Istituti annessi.

Con un altro decreto della stessa data 17 ottobre 1860 si dava la stessa destinazione ai beni degli ex-gesuiti e liguorini, che furono appresi dal demanio e convertiti in rendita pubblica, in corrispettivo delle spese che venivano ad aggravare il bilancio per il mantenimento della pubblica istruzione nell'isola, e specialmente per l'insegnamento universitario.

Dimodochè, coll'estendere alla Sicilia la legge Casati, da una parte fu aggravato il bilancio dello Stato delle spese per le Università, e dall'altra parte furono devolute al demanio le rendite che questi enti morali, allora autonomi, avevano; e queste rendite figurano, come la Camera sa, nel bilancio dello Stato, al capitolo: "Rendita di beni di enti morali amministrati dallo Stato."

Ma l'onorevole Crispi accennò anche ad un altro decreto prodittatoriale di 2 giorni dopo, e cioè del 19 ottobre 1860. Con questo decreto fu assegnata sul bilancio dello Stato una somma di 6 milioni da pagarsi in tre anni: 3 milioni alla Università di Palermo, ed un milione e mezzo a ciascuna delle due Università minori di Catania e di Messina; e ciò allo scopo specialmente determinato di impiantare laboratorii, di istituire gabinetti, orti botanici, e comporre il corredo ed il materiale scientifico di questi Istituti.

Ora egli è certo che quelle Università, le quali erano in tutto od in parte sprovviste di questi Istituti e di questo corredo di materiale scientifico, ne sono oggi provvedute.

Si è speso più o meno dei sei milioni indicati dal decreto prodittatoriale del 1860? È un calcolo questo che non si è fatto, non si è potuto e non sarebbe agevole di fare. Ad ogni modo argomento di disputa non può esservi, imperocchè, se per avven-

tura potesse dimostrarsi in modo evidente, il che non pare possibile, che la dotazione delle tre Università siciliane avesse importata sul bilancio dello Stato una somma minore di quella stanziata dalla prodittatura, potrebbe sorgerne il diritto di ottenere differenza. Si dovrebbe altresì ammettere l'ipotesi contraria, vale a dire, che le tre Università costituite in enti morali dovessero restituire all'erario dello Stato quel di più che avessero ricevuto. Tuttavia la questione rimane assolutamente impregiudicata; ed io credo che il Tesoro dello Stato vi avrebbe da guadagnare e non da perdere.

Ed ora pochissime parole aggiungo sugli effetti e sulla portata finanziaria del presente disegno di legge.

Non v'è dubbio, signori, che questo disegno di legge reca un aggravio abbastanza notevole al bilancio dello Stato sia per diminuzione di entrate, sia per accrescimento di spese. Vi è infatti una diminuzione d'entrata evidente, quando voi mettiate in raffronto le tasse vigenti colle nuove tasse devolute all'erario.

Anzitutto vi è la tassa relativa agli esami di Stato, la quale, secondo i dati del 1882, darà un prodotto di circa 840,000 lire.

Se a questa somma si aggiungono 116,000 lire, ch'è la parte della tassa d'immatricolazione che le Università debbono riversare al Tesoro, si avrà in tutto una somma di 956,000 lire.

Contrapposta questa somma all'entrata attuale che apparisce nel bilancio di previsione e nei conti consuntivi secondo i dati del 1882 per le tasse d'iscrizione, di laurea, di immatricolazione ecc.; che oggi o sono abolite, o sono devolute a beneficio dell'Università, avremo una perdita per l'erario di 594 mila lire.

Ma molto maggiore è l'aumento della spesa. Il disegno di legge portava originariamente una maggiore spesa di 1 milione. Poi s'aggiunsero 30,000 lire per l'Università di Macerata, 100,000 lire per le Università libere; poi una somma di 921 mila lire per abilitare le Università a completare i loro insegnamenti secondo gli organici di diritto stabiliti dalla legge Casati; poi, una somma di 300,000 lire per portare le Università minori alla pari di quella di Genova, ed un'altra di 488,000 lire per portare le Università maggiori alla pari di quella di Torino; ed infine una somma di 170,000 lire per gli Istituti pareggiati. Si giunge così ad una maggiore spesa complessiva di più di 3,000,000 lire, che aggiunta alla perdita di 594 mila lire dell'entrata, costituisce un'onere alla finanza dello Stato di oltre a tre milioni e mezzo.

Come vede la Camera, il sacrificio è ben grave, ed io ho dovuto propormi il grave quesito se nella condizione finanziaria nostra fosse possibile aggiungere al bilancio un onere così notevole.

Nell'esaminare questo quesito, io ho dovuto considerare che una parte della maggiore spesa che si propone all'approvazione vostra sarà rimandata al bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, in un tempo cioè in cui è a presumere che il bilancio dello Stato possa offrire maggiori mezzi disponibili di quello che offra al presente.

Ho dovuto considerare in secondo luogo che la maggiore spesa più vicina non verrà sopportata che dal bilancio 1885-86, poichè non è da prevedere che questa legge possa avere prima di quel tempo la sua attuazione; ed il Parlamento avrà agio di valutare frattanto le proposte che il Governo potrà eventualmente credere opportuno di presentare per migliorare le condizioni del bilancio.

Io ho dovuto anche considerare che alcune spese che ora gravano sul bilancio dello Stato cesseranno interamente e definitivamente. Così cesseranno, per effetto di questa legge, le indennità di residenza al personale della regia Università e scuola di applicazione degli ingegneri di Roma (79,464 lire); cesserà la spesa per propine, supplenze e spese varie comuni alle Università ed agli Istituti universitari (145,999 lire); cesseranno le spese per ricerche sperimentali delle Università e altri Istituti di scienze sperimentali (10,000 lire); cesserà l'assegno all'Università libera d'Urbino (1723 lire); cesserà l'assegno all'Accademia di belle arti in Pisa per l'istruzione degli studenti di disegno nella Università (1288) cesserà insomma una somma di spese che ora sono iscritte nel bilancio per l'ammontare complessivo di 228,774 lire.

Ho dovuto in fine considerare che lo sviluppo dei servizi pubblici porta in ogni anno un aumento inevitabile alle spese dello Stato; e così è avvenuto ed avviene, e non potrebbe essere altrimenti, anche per i servizi universitari. E di vero, fatto un esame retrospettivo sui conti dell'ultimo quinquennio, noi troviamo che l'aumento delle spese ordinarie e straordinarie per il servizio universitario si ragguaglia ad una media di 511,000 lire all'anno.

Ora, o signori, non vi è alcun dubbio che la maggior parte di queste spese verranno a cessare. Non ricorreranno più nei bilanci annuali quegli aumenti quasi normali, che si sono verificati per il passato, e che derivano dall'ordinaria amministrazione degli enti universitari.

E se egli è così, noi avremo il vantaggio di consolidare una parte della spesa pubblica con una somma fissa, nulla essendo più conforme alle buone regole finanziarie che la determinazione certa delle somme da pagare e del tempo in cui si debbono pagare.

Provverrà forse da ciò, che il Governo e il Parlamento saranno disinteressati nel movimento scientifico del paese; ch'essi cesseranno di essere tutori, protettori efficaci, solleciti e incessanti del pubblico insegnamento? Io non lo credo. Non sarà mai possibile che Governo e Parlamento restino indifferenti al movimento scientifico del proprio paese, alla diffusione della coltura, che è tanta parte della civiltà, e strumento così efficace anche di ricchezza nazionale.

Vi sarà però questo vantaggio, che i sussidi straordinari saranno concessi di volta in volta con proposte di leggi speciali, per cose chiare, determinate, ben giustificate, e certamente il Governo e il Parlamento saranno viepiù solleciti a favore di quelle Università, che nella nobile gara dell'insegnamento, avranno meglio meritato della coltura del paese.

**Bonghi.** Nel nobile sono che andranno a fare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Ad ogni modo se, nonostante queste considerazioni che hanno tranquillato l'animo mio, e mi hanno determinato a dare assenso agli aumenti di spesa portati dal disegno di legge, io fossi accusato di soverchia condiscendenza, io potrei rispondere che il bilancio della pubblica istruzione non si è finora grandemente giovato delle migliorate condizioni della finanza nazionale, e potrei anche aggiungere che io credo che sia fattore efficacissimo di prosperità economica non solo il lavoro dei campi, e delle officine, e l'allargamento dei traffici e dei commerci, ma anche uno stimolo maggiore che occorre dare all'operosità dello spirito, e tuttocìò che tende a diffondere la coltura e accrescere la virtù scientifica e la potenza intellettuale della nazione. (*Benissimo!*)

Io non aggiungerò altre parole. Io mi sono reso conto abbastanza chiaro della portata finanziaria di questo disegno di legge. Per quanto sia grave l'onere che si arreca al bilancio, io non credo che la situazione finanziaria ne sarà notabilmente scossa, sia perchè quest'onere è ripartito, sia perchè il bilancio rimane alleggerito da alcune spese, sia perchè è indubitato essere dovere del Governo e del Parlamento di concorrere in più larga misura a dotare gli studi del nostro paese, che sono una parte essenziale della gloria e della potenza nostra. (*Bravo! Benissimo!*)

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Io rendo grazie all'onorevole ministro delle finanze delle informazioni, secondo il suo solito, precise e chiare, che egli ha date alla Camera. Oso però fargli due osservazioni sole. Una si è che egli ha dimenticata una spesa che concorre ad accrescere l'onere che questa legge impone all'erario pubblico, quella cioè delle Commissioni per gli esami di Stato.

Egli ha calcolato integralmente il prodotto delle propine che sarebbero pagate dagli studenti, ma senza considerare che queste propine andranno in gran parte, se non interamente, a profitto degli esaminatori; giacchè, sarebbe un'economia poco savia quella di pagare gli esaminatori insufficientemente.

L'altra osservazione che debbo fargli è questa. L'articolo 48 dice: " Gli aumenti quinquennali e sessennali di stipendio ai quali hanno ed avranno diritto i professori e gli impiegati delle Università attualmente in servizio, continueranno ad essere dovuti dallo Stato e saranno pagati dal Tesoro nazionale. „

Ha egli calcolato quanta sia questa somma che dovrà aggiungere alle diverse spese ch'egli ha considerato?

Io poi non ho ben capito l'onorevole relatore quando ha spiegato la sorte di questi aumenti quinquennali; ma parmi ch'egli dicesse, che man mano che essi cesseranno di esser pagati ai professori, andranno a beneficio delle Università.

**Berio, relatore.** Aumentano la dotazione.

**Bonghi.** Aumentano la dotazione? Allora parmi che l'onorevole ministro delle finanze debba considerare anche quest'altra aggiunta.

Ed ora io debbo domandare all'onorevole ministro delle finanze che, nonostante la sua grande chiarezza di spirito e la sua precisione, non è riuscito a spiegare una cosa (perchè non può spiegarsi), io domando: il Governo, nel presentare questa tabella di nuove dotazioni, è mosso da uno spirito di grande munificenza verso la cultura superiore dello Stato o da uno spirito di grande prudenza e di discreta avarizia? La questione finanziaria viene presentata sotto due aspetti: talora pare uccello, talora topo. Considerando le dotazioni nel momento presente ed anche in relazione ai primi anni successivi, il Governo certo par generoso; ma quando voi pensiate che l'insegnamento superiore nell'ultimo quinquennio ha chiesto all'erario 500 mila lire all'anno d'aumento, vedrete in quanti pochi anni il bilancio della cultura superiore del regno avrebbe oltrepassata la somma, la quale

voi oggi votate a beneficio dei 33 Istituti che avete dichiarato autonomi.

Se voi poi comparate le somme che oggi dobbiamo votare con quelle che all'insegnamento supremo devolvono gli altri Stati di Europa, vedrete che il Governo non è animato da un pensiero generoso, non dall'alto interesse della coltura nazionale superiore, ma da un pensiero gretto, dallo intendimento di chiudere le sorgenti del bilancio dello Stato ai bisogni ognora crescenti della coltura scientifica del paese.

Questi sono i due aspetti sotto i quali vi si presenta la proposta del Governo.

Io non ripeterò quello che ho detto nel mio lungo discorso, ma dirò soltanto che io non mi oppongo alla maggiore somma che oggi si chiede per l'istruzione superiore, come non mi sarei opposto alle somme via via maggiori che sarebbero state proposte in avvenire; ma quello che a me pare davvero doloroso, e se volete che dica la parola, vergognoso, si è che si accresca questa spesa così improvvisamente, senza nessun criterio, senza che ne sia determinata l'utilità.

Ed io tornerei a dimostrarvelo se ne francasse la spesa, se dal discorso del relatore e dalle proposte che vi sono fatte oggi non dovessi confermarvi nel convincimento che è inutile fare obiezioni in questa Camera a cui nessuno risponde; è inutile fare opposizioni le quali non hanno altro effetto che le benevoli disposizioni del ministro delle finanze che offrirà agli interessi locali nuovi danari.

È carità di patria non obiettare più nulla all'articolo secondo, perocchè ogni obiezione non fa che accrescere la somma che la Camera immola agli interessi locali. (*Commenti*)

Sicchè, nell'interesse del bilancio dello Stato, io cesserò dal combattere l'articolo secondo.

Restano, o signori, le contraddizioni che io ho già esposte contro la tabella; contraddizioni le quali sono rese sempre maggiori dalle concessioni che furono nuovamente accordate. Avete sentito come, nello stesso tempo che si è detto che non si volevano sciogliere i consorzi stabiliti fra gli enti morali e lo Stato per l'aumento di alcune Università, si sia sciolto il consorzio per la Università di Bologna.

Ma, per la Università di Sassari? Per questa avete udito un difensore meno forte di quelli che ha avuto la Università di Bologna... (*Commenti*)

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

**Bonghi**. ... e quindi per essa l'onorevole ministro ha detto che farà tuttociò che sta in lui a beneficio

della istruzione superiore coi consorzi finora chiusi.

Continua, insomma, lo stesso sistema col quale noi siamo entrati nella discussione dell'articolo 2, e che è tutta quanta la base della tabella che sta davanti a voi!

Io, o signori, devo aggiungere un solo schiarimento al mio discorso.

Può parere a qualcuno che io abbia dimenticato come le tasse di immatricolazione, secondo il progetto della Commissione, tornino a beneficio delle Università; e che io non abbia considerato come codesto nuovo beneficio fatto alle Università aumenti notevolmente i proventi delle Università maggiori e non quelli delle minori.

Io avevo, o signori, avvertito, sin da principio, questa mutazione che la Commissione aveva introdotto nel disegno di legge del Ministero. Il Ministero, per conservare il reddito allo Stato, aveva lasciato allo Stato stesso le tasse d'immatricolazione e quelle d'esame; ma la Commissione, insistendo presso il ministro delle finanze (il quale ha dimostrato come via via sia stato condotto a maggiori spese), lo ha costretto ad abbandonare anche le tasse d'immatricolazione che lo Stato s'era riservate.

Io ho fatto osservare che l'allegato XV o XVI della Commissione era mal fatto, giacchè sommava le tasse d'immatricolazione con quelle d'esame, mentre dovevano essere separate. Ma, se non ne ho tenuto conto nel mio discorso, se non vi ho intrattenuti sugli aumenti che queste tasse d'immatricolazione avrebbero portato sui fondi delle Università maggiori, io ho avuto la mia ragione, ed è stata questa: io non sapeva prima se il ministro dell'istruzione pubblica e quello delle finanze avrebbero accettata questa modificazione introdotta nella legge dalla Commissione, e non sapeva, e non so, se voi accetterete il sistema di tasse che la Commissione ha introdotto, sistema del quale discorreremo in altro momento (inutilmente, del resto); sistema di tasse che, oltre molti inconvenienti, ha, come vi proverò, quello di aumentare soverchiamente il costo dell'insegnamento per gli studenti.

Ad ogni modo, che cosa risulta dalle chiare informazioni del ministro delle finanze? Risulta che, secondo il suo parere, votata questa tabella, gli aumenti ordinari e straordinari per ogni anno notati nel bilancio, cessano, e che lo Stato non si riserva altra azione rispetto alle Università che quella di presentare alla Camera le leggi che possano occorrere quando per queste Università si presenta un bisogno straordinario: poniamo



per tutte le spese di manutenzione, necessarie agli edifici delle Università, per tutte le spese di aumento di personale, per tutte le spese d'aumento di fabbricati.

Di tutte queste spese, che erano comprese nel relativo capitolo del bilancio ordinario e straordinario, non se ne parlerà più nella Camera, ed avremo soltanto davanti a noi le leggi per edifici nuovi che le Università vogliano costruire e per i quali non abbiano il danaro, quando la spesa oltrepassi le 30,000 lire ed altre siffatte. Spese minori di 30,000 lire dinanzi a noi non ne avremo più.

Questo mi pare abbia detto il ministro delle finanze.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. No.

**Bonghi**. Il ministro dell'istruzione pubblica dice di no, ed ha ragione, perchè nel suo discorso di sabato egli non si è espresso come si è espresso oggi il ministro delle finanze. Se ricordo bene, il ministro dell'istruzione pubblica...

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Rimangono sempre le spese straordinarie.

**Bonghi**. ... ha detto che cessavano gli stanziamenti ordinari, ma non gli straordinari, di maniera che quel milione e più che è iscritto nel bilancio del 1884 (il quale cade metà, 500 e più mila lire, sull'ordinario e metà sullo straordinario), secondo il ministro dell'istruzione pubblica, cesserebbe per metà, non rimanendo che la parte straordinaria; ed invece, secondo il ministro delle finanze, cesserebbero tutte e due le parti, venendo meno addirittura ogni vigilanza ed ogni cura da parte dello Stato sulle Università.

Questa cura soltanto potrà dal Governo manifestarsi, secondo la dichiarazione testè fatta dal ministro delle finanze, quando avvenga di dover presentare qualche legge per ispesi straordinarie occorrenti alle Università e superiori alle 30,000 lire. Non sono dunque identiche le dichiarazioni del ministro della istruzione pubblica e quelle del ministro delle finanze; ma è necessario che ne resti almeno una davanti alla Camera, e quest'una che resta, sia dalla Commissione espressa nell'articolo 2. Dappoichè se la Commissione vorrà con penetrazione, leggere il suo articolo, vedrà che esso non corrisponde alle dichiarazioni sue nè a quelle fatte oggi dal ministro delle finanze.

Sicchè una delle più urgenti necessità si è, non già quella di correggere l'articolo per cui non c'è che un modo, quello di sopprimerlo, ma quello di compilarlo in maniera che possiamo renderci conto esatto di quel che votiamo.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Baccelli**, ministro dell'istruzione pubblica. Darò soltanto qualche schiarimento. Adesso siamo in fine della discussione dell'articolo 2, nè dobbiamo più imbarcarci in lunghi discorsi. Mi credo però in debito di fare alcune osservazioni a ciò che ha detto l'onorevole preopinante, perchè non rimanga nè nella Camera nè in lui un'idea non esatta di quello che è la portata finanziaria dell'articolo 2; e molto meno perchè possa credere di aver trovato contraddizione tra le parole del mio egregio amico e collega il ministro delle finanze e le mie.

Noi abbiamo detto e ripetiamo chiaramente che rimane consolidata quella parte di spesa che si chiama *ordinaria*; che rimane aperto il bilancio a quella parte che si chiama *straordinaria*. Ed è ciò tanto vero che all'onorevole Bonghi sfuggì il 3° comma dell'articolo 2, che dice: "Ogni altro assegnamento che fosse dato dallo Stato per l'istruzione pubblica sarà iscritto nel bilancio di pubblica istruzione," e poi soggiunge: "se però l'assegnamento fosse di sua natura, o per disposizione di legge, permanente, andrà in aumento della dotazione fissa."

Perchè questa disposizione di legge? Evidentemente perchè le spese straordinarie occorrenti alle singole Università possano trovare nel bilancio del Ministero il loro posto. Naturalmente si assoggetteranno alla Camera e la Camera giudicherà.

Quando poi la Camera avrà giudicato e concesso, allora si vedrà quali sono le spese che debbano dichiararsi permanenti, e queste accresceranno la dotazione; le altre si faranno fino a che la necessità esista.

Qui davvero rifugge la luce del sole meridiano, e non è possibile di oscurarla con un dubbio. Le parole del mio egregio collega il ministro delle finanze, consuevano come una nota identica con le mie; non c'è nessuna differenza. D'altra parte, perchè si sarebbe posta questa disposizione di legge? Se ciò non fosse, sarebbe stata inutile. Forse che questa legge torrebbe il diritto ai ministri, od ai deputati di venir qui a presentare dei progetti di legge, quando la spesa superasse le 30,000 lire, come dalla legge di contabilità è prescritto? Questo è impossibile. Dunque a che si sarebbe potuto riferire il disposto del 3° e 4° comma dell'articolo 2°, se non a mantenere aperte in beneficio delle Università, le colonne del bilancio per ciò che riguarda le spese straordinarie? Queste saranno assoggettate al sindacato della Camera colle norme consuete, ed approvate da essa saranno versate in beneficio delle singole Università.

Tutto ciò risponde pure ad altri dubbi dell'onorevole preopinante.

Egli ripensando agli aumenti, annui e progressivi, ha creduto colpire il ministro delle finanze in questa affermazione, che l'unità della cifra onde si accresce il nostro bilancio annuo, proporzionalmente considerata sugli anni passati, sarebbe di 500,000 lire. E perchè no? Ma guardi prima di quali somme si compone quell'aumento di 500,000 lire; altrimenti torneremo a metter davanti allo Camera un eterno fantasma finanziario che non ha corpo; fantasma che potrà forse sgomentare taluno che non conosce a fondo le varie ragioni della spesa; oppure divagare dalla legge l'attenzione di coloro che si preoccupassero più della quistione finanziaria che di quella di merito.

L'onorevole Bonghi ha detto poi degli esami di Stato, e non ha ricordato che le spese dell'esame di Stato sono nel milione che sarebbe messo a disposizione del ministro della pubblica istruzione; come pure non ha ricordato che altre sono le tasse d'immatricolazione, altre sono le tasse per gli esami di Stato.

Che se le tasse d'immatricolazione vanno per la massima parte in vantaggio delle singole Università, le tasse degli esami di Stato si versano nelle casse del pubblico erario. Questo è tal fatto che non si potrà mai distruggere. La Camera sarà sicura interprete della verità di ciò che io ho detto e di ciò che ha udito dalla voce del mio egregio collega, pesando esattamente il valore del dispendio cui si sobbarca il bilancio dello Stato per la legge dell'autonomia universitaria. Dopo questo, a me nulla più rimane a dire.

Solo farò eco alle ultime parole così nobilmente dette dal mio egregio amico, il relatore. È inutile creare delle nebbie artificiali; è inutile andar gridando che questa legge passa per protezione di Tizio o di Caio; questa legge passerà per i suffragi liberi della Camera dei deputati, e non si potrà, senza gravissima ingiuria, ripetere alla Camera che essa può votare una legge per altra qualsiasi ragione che nella legge non sia. Questo può essere artificio d'irose e vacue polemiche su pei giornali, ma non argomento serio che si presenti qui dove batte il cuore della nazione, e dove la coscienza del vero e dell'onesto non può essere violata da chicchessia. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

**Favale.** Io debbo una breve risposta all'onore-

vole relatore. Egli disse che a torto noi abbiamo lamentato l'ingiustizia del trattamento fatta alle maggiori Università; io invece persisto a credere che questa ingiustizia di trattamento sia manifesta. Difatti voi vedete in questa legge che tutte quante le Università hanno aumenti quali di 30 mila, quali di 50 mila lire, quali di 100 mila lire, e negli anni successivi questi aumenti finiranno per ascendere complessivamente fino alla cifra di lire 3,000,000. Che parte ha l'Università di Torino in questo aumento? Anche stando alle cifre del relatore: 12,000 lire.

E in quali circostanze si offre questo aumento? Si offre questo aumento quando il numero degli studenti dell'Università di Torino cresce in una proporzione straordinaria rispetto alle altre Università. Cosicché, mentre le altre Università, per le quali si propongono larghi aumenti, crescono di due, di quattro, di sei, di dieci il numero degli studenti all'anno, l'Università di Torino in tre anni ebbe l'aumento di 331 studenti. E con questo aumento, che se voi non lo soffocate, è naturale che debba continuare, si danno 12,000 lire di maggior dotazione!

Io debbo ora ritornare sul paragone che faceva coll'Università di Bologna. Questo non è per prender nulla agli altri. Desidero che tutte le Università siano largamente dotate; ma io desidero parità di trattamento, perchè la disformità di trattamento in materia di finanze costituisce l'ingiustizia.

Io piglio le cifre dell'onorevole relatore. L'onorevole relatore disse: è vero; figura nella tabella Bologna 620,000 lire, Torino 604,000; ma ci sono tre fattori da esaminare che mutano l'apparente disparità di trattamento. A Bologna bisogna dedurre 23,000 lire per la biblioteca.

Ebbene, deduciamo 23,000 lire. A Bologna c'è da dedurre la scuola veterinaria. E qui non vado d'accordo coll'onorevole relatore, poichè io non credo che bisogna dedurre questa scuola veterinaria, perchè, quando io faceva il paragone diceva: a Bologna con 830 studenti voi date 620,000 lire, e a Torino con 2,200 studenti voi date solo lire 604,000. E siccome fra gli 830 studenti di Bologna vanno compresi quelli che appartengono alla scuola veterinaria, è naturale che questa cifra non sia dedotta, perchè essa serve alla istruzione di questi 830 studenti, mentre a Torino, oltre i 2,118 studenti, ci sono pure altri studenti della scuola veterinaria che costituisce una istituzione a parte.

Dunque questa deduzione non è logica.

Ma, aggiunge l'onorevole relatore, ci sono le

tasse di immatricolazione. All'Università di Torino queste tasse d'immatricolazione renderanno 90,000 lire, a Bologna solo 44,000 lire.

Cosicchè Torino verrà ad avere 701,000 lire e, Bologna, dedotta la biblioteca e aumentate queste tasse d'immatricolazione, avrà 651,000 lire, cioè Torino avrà 50,000 lire di più anche comprese le tasse d'immatricolazione.

Ora io vi domando: come si può provvedere decentemente al servizio in una Università che ha 1200 studenti più di Bologna, con una dotazione di sole 50,000 lire di più di quella di Bologna, anche comprese le tasse d'immatricolazione? Poichè bisogna anche considerare che fra questi 1200 studenti di più ve ne sono 716 per la Facoltà di medicina, la quale per le esercitazioni pratiche che non si possono fare che a un numero limitato di studenti per volta, porta una spesa non proporzionale al numero degli studenti stessi.

Voi venite poi a dirmi: abbiamo voluto pareggiare il numero dei professori di qua e di là senza riguardo al numero degli studenti.

Ma quando il numero degli studenti è tale da richiedere una duplicazione di corsi, come si farà col vostro assegnamento? Quando occorre un numero doppio di assistenti, come si farà?

Ma vi ha di più: guardate la cifra per il materiale della Università di Torino.

Per le spese di segreteria, che non entrano nell'insegnamento, si spendono 35,000 lire, mentre a Bologna ne bastano 24,000.

E non potete dire che le spese di segreteria siano eccessive a Torino; non può dirlo l'onorevole ministro, quando vediamo che a Roma, con meno di 1000 studenti, le spese di segreteria ammontano a 55,000 lire. Che forse costano cotanto meno le scritturazioni a Torino che a Roma?

È evidente anche qui l'ingiustizia del trattamento.

Ma andiamo avanti, e veda l'onorevole ministro a che punto siamo arrivati.

Voi volete calcolare nella cifra della dotazione di Torino le tasse di immatricolazione. Ebbene sia; ma allora deducete, dalla somma che dà lo Stato, la somma che esso ricaverà secondo questo progetto di legge dall'Università di Torino, e vedrete a quali strane conseguenze verremo.

Aprite l'allegato numero 15, e voi vedrete che a Bologna lo Stato riceve dalle tasse d'immatricolazione, secondo il nuovo progetto, 86,000 lire, e a Torino ne riceve 235,000.

Deducete le 44,000 lire di Bologna per tasse di immatricolazione che andranno a beneficio di Bologna e ne rimarranno 40,000 per lo Stato; da

quella di Torino deducetene 97,000 a beneficio dell'Università, e ne rimarranno 138,000 per lo Stato. Per cui, fatti i conti, ne viene che a Torino per 2200 studenti lo Stato spenderà 400,000 lire, a Bologna per 800 studenti ne spenderà 555,000.

Questa è la giustizia? Nè si venga a ripeterci che si tratta di completare le Facoltà; che tutte le Università devono essere uguali; che lo Stato non può usare un diverso trattamento alle Università primarie.

Diffatti questi principii a favore di Torino non li applicate: l'onorevole relatore vi diceva che per Pisa bisogna tener conto nella dotazione delle Facoltà della scuola agraria. A Torino non abbiamo la Facoltà di agraria: avete voi pensato a fare questa giustizia, e istituire in Torino questa scuola? No, quando si tratta di noi, giustizia non la volete fare. (*Rumori*) Quindi i criteri che voi avete adoperati, a me non paiono giusti. A me pare che lo Stato sia il padre di una famiglia strana, in cui vi siano dei colossi, dei giganti ed altri figliuoli di statura ordinaria. Per fare giustizia a suo modo ha fatto a tutti un abito eguale, ma non ha considerato che uno dei figli era alto tre metri, un altro due metri, e tutti gli altri un metro solo.

Io sono veramente dolente di avere dovuto parlare in questa discussione; ma oramai dobbiamo veder questo, che, se non si domanda chiaramente e fortemente non si può ottenere, nonchè giustizia e parità di trattamento, nemmeno quanto è assolutamente necessario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino.

**Sorrentino.** Essendo ammalato, dirò poche parole, e mi dispiace che dovrò su per giù ripetere i lamenti testè fatti dell'onorevole Favale.

**Presidente.** Mi pare che sarebbe anzi meglio non ripeterli, poichè altrimenti sorgeranno simili lamenti da tutti i banchi antepoendo così gli interessi particolari all'interesse generale del paese. (*Bene!*)

**Sorrentino.** Comprendo la giusta osservazione dell'onorevole presidente; ma insomma ci ha pure da essere un qualche criterio, un principio che presieda alla distribuzione delle somme che si assegnano alle Università; e non c'è quindi da scandalizzarsi se qui sorga qualche deputato a protestare in nome della giustizia.

Alla fine del mio discorso dell'altro giorno io feci appello alla giustizia dell'onorevole ministro Baccelli, e vi feci appello perchè mi sembrò avere udito dal suo labbro parole di giustizia. E difatti, in nome del principio di giustizia distributiva,

egli promise d'aumentare la dotazione alla Università di Napoli di 60,000 lire, quando, di qui a due o tre anni, avrà una popolazione di 2500 studenti.

E poi, in risposta alle osservazioni da noi fatte sui grandi bisogni di quella Università egli ci disse: guardate che è aumentata la tassa d'immatricolazione, che è variato questo e quest'altro, e quindi le entrate dell'Università di Napoli son cresciute di molto. Ma, onorevole ministro, questo non è amministrare la giustizia. Ella parlava in nome della giustizia; ma non s'è accorta che le mancava la bilancia. Ella avrebbe dovuto dire: mettiamo da una parte l'Università di Napoli con tre mila e più studenti e colla dotazione che si vuole assegnarle; mettiamo nell'altra l'Università di Roma con ottocento studenti; e se Ella avesse fatto così, avrebbe veduto da qual parte la bilancia avrebbe pesato.

Ella, onorevole ministro, avrebbe dovuto considerare che l'Università di Napoli provvede a sette milioni e mezzo di abitanti, mentre quella di Roma serve soltanto a 770,000 abitanti. Ella ha parlato della tassa d'immatricolazione; ma una parte di questa è devoluta all'erario. Ora, l'Università di Napoli vi pagherà la tassa d'immatricolazione e quella degli esami di Stato sopra la base di 3,200 studenti, e Roma sulla base di 800 studenti; vale a dire che Napoli pagherà 200,000 lire, Roma pagherà 50,000 lire circa. Ecco la differenza, ed ecco dove non è stata osservata la giustizia distributiva. Ci avete poi parlato dell'aumento delle 60,000 lire; ma è un vantaggio di là da venire.

E poi io non comprendo il modo come questo maggiore assegno sarà concesso. Sarà esso subordinato al numero degli studenti, per modo che se poi il numero degli studenti diminuisse, sarebbe tolto? Questo non è detto. Io avrei capito l'efficacia di questa disposizione ove, senza parlare del numero degli studenti, si fosse detto che a partire dall'anno tale, l'Università di Napoli avrà aumentata la sua dotazione di lire 60,000, e quella di Torino di 40,000 lire. Ma in una disposizione che dice: quando l'Università di Torino avrà 1500 studenti, avrà 40,000 lire d'aumento, e l'Università di Napoli, quando avrà 2,500 studenti, avrà 60,000 lire in più, oltre all'ironia, può esserci anche l'insidia.

C'è un articolo in questa legge col quale si vuole creare un'altra Università, e che, per Napoli almeno, potrebbe rendere illusoria questa promessa d'aumento quando sia dato sotto la condizione del numero degli studenti. Supponendo infatti che sia

approvata l'istituzione dell'Università di Bari, è naturale che alcune centinaia di studenti saranno deviati da Napoli a Bari. O perchè non dite chiaro e netto che cosa ci volete dare?

Per queste ragioni a me pare che le proporzioni siano veramente ingiuste, ed è impossibile che io accetti il trattamento che si vuol fare alla Università di Napoli. Il relatore, per dimostrare che ci dava anche al di là di quello che noi chiedevamo, cioè che altri chiedevano, perchè io non ho chiesto nulla, ci ha detto: tanto è l'assegno, tanto avrete nel 1887, tanto per questo, tanto per quest'altro titolo, sicchè avrete più di un milione. Ora io debbo rispondere all'onorevole relatore che tutto questo non modifica per nulla la questione; e io persisto a ritenere che si voglia fare, ai danni dell'Università di Napoli, un'enorme ed inqualificabile ingiustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

**Barazzuoli.** Udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze circa l'emendamento dell'onorevole Picardi, io mi proponevo di pregare l'onorevole ministro affinché volesse accettare quello emendamento. Ma poichè l'onorevole Picardi ha chiesto di parlare, io cedo a lui volentieri il mio turno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

**Picardi.** Io ringrazio di cuore l'onorevole Barazzuoli; ma come io dovrei rispondere alle dichiarazioni fatte poco fa alla Camera dall'onorevole ministro delle finanze, così io pregherei l'onorevole presidente di volermi concedere di parlare quando quest'ultimo sia presente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**Luchini Odoardo.** Anch'io, onorevole presidente, avrei da richiamare l'attenzione della Camera sopra una considerazione molto grave, che appunto concerne il ministro delle finanze; quindi le faccio eguale preghiera.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

**Morana.** Onorevole presidente, anch'io mi trovo nelle stesse condizioni. (*Uarità*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brin.

**Brin.** Anch'io mi sono dato pensiero delle condizioni fatte con questa legge all'Università di Torino, ed ho firmato, unitamente ad altri colleghi, un ordine del giorno che fu svolto con molta efficacia dall'onorevole Curioni, e col quale si propone un aumento all'assegno fisso che con questa legge

viene stabilito per quell'Università. Dopo la proposta fatta dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica nella seduta di sabato, e che ritengo accettata dall'onorevole Commissione, i firmatari dell'ordine del giorno svolto dall'onorevole Curioni ed io con essi, avevano deciso di accettare quella proposta dell'onorevole ministro e ritirare il loro ordine del giorno.

Avendo oggi udito parecchi oratori accennare ad enormi ingiustizie che si riscontrano nel riparto degli assegni fatti alle varie Università, credo che sia mio dovere di fare conoscere da quali concetti io sia stato indotto ad accettare la proposta dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, che ha un carattere generale anche nelle sue applicazioni all'Università di Torino.

Quando l'onorevole Commissione stabilì per le varie Università gli assegni che ora stiamo discutendo, partì da questi concetti fondamentali: 1° completare la pianta organica delle cattedre di talune Università prendendo per tipo la pianta organica attuale dell'Università di Torino; 2° mantenere intatto per tutte le Università l'assegno fatto nel bilancio 1883 per tutto ciò che concerne le spese generali, come collezioni, esperienze, musei, ecc., vale a dire in certo modo consolidare la loro posizione attuale.

Ora per ciò che si riferisce al primo criterio, io sono sicuro di interpretare i sentimenti dei miei onorevoli colleghi e dei miei concittadini, dicendo che non sarà mai da noi che si solleveranno opposizioni a che altre Università consorelle siano portate al rango che occupa ora quella di Torino. Noi forse avremmo desiderato che si cogliesse quest'occasione per provvedere a molti dei bisogni da tanto tempo reclamati dall'Università di Torino; ma poichè e il ministro e l'onorevole Commissione avevano deciso di risolvere con questa legge una grande questione di principio sull'ordinamento dell'istruzione superiore, e mantenere invece lo *statu-quo* per tutto ciò che riguardava spese generali, dotazione di musei, laboratori, ecc., ci siamo rassegnati, ed abbiamo accettato questo *statu-quo* al fine di non complicare di più la discussione già tanto difficile di questa legge.

Però ci parve che, anche mettendoci su questo terreno, fosse violato un principio di giustizia. Queste spese generali, se sono per una parte funzione del grado di sviluppo che si vuole dare agli studi di una data Università, sono pure funzione del numero degli studenti che frequentano quell'Università, e l'onorevole Curioni ha troppo bene svolto questo concetto perchè io voglia insistere su di esso. Ora, poichè l'Università di To-

rino, se non è la più frequentata, è certamente una delle più frequentate, così ci parve che fosse stretta giustizia di tenere conto di questo stato di cose, e questo fu quindi il concetto che ispirò la presentazione dell'ordine del giorno svolto dall'onorevole Curioni.

L'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica, nella esposizione fatta nella seduta di sabato scorso, disse alla Camera che riconosceva la giustizia di questo concetto, e fece una proposta che ad esso si ispira, colla quale si stabilisce un aumento di assegno alle Università la cui popolazione scolaresca raggiunga certe date cifre.

In seguito a questa nuova proposta dell'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica, parve a noi che se non si era largheggiato a favore dell'Università di Torino, almeno si era reso omaggio al nostro concetto ispirato ad un senso di rigorosa giustizia; e quindi, nella certezza che la proposta dell'onorevole ministro sarebbe accettata dalla Commissione, ci siamo acquetati ed abbiamo deciso di ritirare il nostro ordine del giorno.

Ho creduto mio dovere di spiegare alla Camera le ragioni che hanno indotto me ed i miei onorevoli colleghi che hanno firmato l'ordine del giorno dell'onorevole Curioni, ad accettare la proposta del ministro. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

**Picardi.** Se ho ben compreso, mi sembra di poter rilevare dalle dichiarazioni fatte testè dal ministro delle finanze, che il Governo sarebbe proclive ad accettare il mio emendamento, laddove fosse limitato semplicemente alla dotazione fissa, e non fosse esteso all'intero patrimonio delle Università. Ora io dichiaro, che non solamente non fu mai nelle mie intenzioni di proporre un emendamento che mettesse in una condizione eccezionale il patrimonio delle Università, ma che non è possibile neanche che il dubbio sorga. E perchè di ciò si convinca l'onorevole ministro delle finanze, basta innestare il mio emendamento nel secondo periodo del primo capoverso dell'articolo 2, come è stato ultimamente proposto dalla Commissione.

Il mio emendamento verrebbe in seguito a queste parole: " queste dotazioni fisse saranno iscritte nel bilancio passivo del tesoro „ dopo le quali proposi che siano aggiunte queste altre, " e saranno esenti da qualunque tassa od imposta tanto diretta che indiretta. „

Sicchè la proposta che io faccio, senza alcun dubbio non può essere riferibile che alle sole dotazioni fisse: il patrimonio che le Università pos-

siedono o che possano possedere in avvenire, sarà soggetto naturalmente alle tasse secondo le leggi vigenti.

Se noi possiamo, dietro questi chiarimenti, essere d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze, io dispenderò la Camera dall'udire le ragioni per cui io dovrei insistere nel mio emendamento, non ostante che io sia completamente di accordo coll'onorevole ministro delle finanze sulla retta intelligenza ed applicazione che dovrebbe farsi delle leggi sulle tasse di ricchezza mobile e di manomorta.

**Presidente.** Glielo domanderò poi io se ella mantiene o ritira il suo emendamento. Non è ancora venuta la volta di tali dichiarazioni.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io pregherei l'onorevole Picardi di volere osservare che il suo emendamento, anche riferito tassativamente alle dotazioni fisse delle Università, è concepito in una formola così generale, così indeterminata, che non potrebbe assolutamente essere accettato nel modo come è espresso. Io non potrei consentire che fosse inclusa in una legge una clausola che dichiara una spesa qualunque, un assegnamento qualunque immune da qualsiasi tassa diretta od indiretta. Mi pare che sarebbe meglio di specificare di quali tasse, di quali imposte s'intende parlare.

Se l'onorevole Picardi cambiasse il suo emendamento in questo modo, cioè che questi assegni saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta, allora ne capirei il significato, perchè sarebbe chiaro, preciso, determinato. Ma espresso così in termini generali, includerebbe il concetto che si volesse con questa legge concedere un'immunità, mentre con essa non si fa alcuna deroga alle leggi esistenti.

Quindi io diceva testè, e ripeto ora, che l'emendamento dell'onorevole Picardi è perfettamente superfluo; imperocchè, se esso dice quello che deve ragionevolmente dire, dice cosa che è conforme alla legge attuale; se poi vuol dire una cosa diversa, allora non può essere accettato, poichè non si può stabilire a favore delle Università un'immunità, un privilegio di esenzione da tasse a cui tutti i cittadini sono per legge soggetti. Per conseguenza non vi è che un'alternativa; o ritirare l'emendamento rimettendosi all'osservanza delle leggi come sono, e come vengono applicate, o dichiarare nettamente che questi assegni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano morta.

Ripeto che a me pare superfluo il dire che questi assegni saranno esenti da queste due imposte, mentre le leggi attuali già portano questa sanzione.

Ma alla fine, una specificazione precisa non nuocerebbe al carattere della legge, nè darebbe luogo ad interpretazioni estensive le quali sarebbero esiziali in questa materia. Spero che l'onorevole Picardi verrà facilmente d'accordo in questo mio concetto.

**Picardi.** Chiedo di parlare per spiegare all'onorevole ministro che...

**Presidente.** Onorevole Picardi, io non posso accordarle ora la facoltà di parlare, e non posso permettere di far conversazioni. Quando verrà il suo turno, ella dirà se mantiene o no il suo emendamento.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

**Morana.** L'interpretazione data dall'onorevole Ministro delle finanze a talune disposizioni legislative dell'epoca dittatoriale e prodittoriale in Sicilia, mi costringe a parlare per muovere talune obbiezioni. Ma sarò brevissimo, poichè vedo al suo posto l'onorevole Crispi, il quale già si è interessato di questa questione, e che potrà replicare alle cose dette dall'onorevole ministro e sostenere la tesi meglio di me.

A mio avviso, non è corretta l'interpretazione che si vuol dare ad una legge posteriore, nel senso che essa abbia indemaniato i beni destinati all'istruzione in Sicilia dal dittatore Garibaldi e dai prodittatori, a condizione che lo Stato sostenesse nel suo bilancio le spese necessarie per le Università siciliane.

Se, come io penso, l'interpretazione data dall'onorevole ministro a questa legge prova troppo, io pregherei l'onorevole ministro di spiegarci che cosa si sarebbe fatto se per avventura queste assegnazioni non ci fossero state. Che forse non si sarebbe provveduto ai bisogni delle Università siciliane?

Io non posso menomamente fermarmi a questa ipotesi, poichè devo ritenere che, così come per le altre parti del regno, si sarebbe provveduto al miglioramento delle Università di Sicilia, quando anche questo fondo speciale non avesse esistito.

Ora, dal momento che questo fondo è stato assegnato alle Università di Sicilia, ed esse credono di avere un diritto su questa assegnazione, io non posso comprendere come si voglia fare scomparire interamente il diritto che è stato attribuito a quegli enti in forza di disposizioni legislative.

E dal momento che il diritto di queste Univer-

sità e di questi enti è acceso, io dico che non possiamo noi cancellarlo con un tratto di penna a proposito di un'altra legge.

L'onorevole ministro delle finanze conchiudeva il suo dire, proponendo che la questione delle Università di Sicilia restasse impregiudicata. Ma come può restare impregiudicata da una dichiarazione che non è conforme alle premesse per le quali si vuole distruggere interamente un diritto conferito alle Università di Sicilia dalle disposizioni di una legge dittatoriale?

Io stimo che, così operando, si pregiudicherebbe la questione.

E siccome io sono d'avviso che debba questa essere riservata, come il ministro delle finanze desiderava, così mi permetterei di pregarlo di accettare una aggiunta all'articolo che suonerebbe così:

“ I diritti delle Università del regno contro al tesoro, dipendenti dalle disposizioni legislative non revocate, restano impregiudicati. ”

Così, se è vero che ci furono delle leggi che revocarono codesti diritti, la questione è bell'e risolta nel senso voluto dall'onorevole ministro; che se invece tali disposizioni non vennero, o per ragione cronologica, anche se vennero, non poterono turbare il diritto acquisito, in questo caso chi deve avere farà valere le sue ragioni; e sarà allora il caso di discutere. In questo senso, ripeto (se l'onorevole ministro non potrà convincermi con altre ragioni), io mi permetterò di presentare alla Camera un emendamento.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole ministro, ci sono ancora molti che devono parlare. Lasciamo che parlino; altrimenti Ella dovrà fare tanti discorsi, mentre con un discorso solo potrà rispondere alle varie obiezioni.

**Magliani, ministro delle finanze.** Come crede.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**Luchini Odoardo.** L'onorevole ministro delle finanze desidera domande specifiche riguardo all'applicazione delle tasse ai beni e redditi delle Università, ed io vengo appunto con una domanda determinatissima, la quale come interrogazione, se non come proposta, ha la sua sede, benchè a prima giunta non sembri, nell'articolo 2.º

Ringrazio l'onorevole ministro di ciò che ha detto circa l'applicazione della tassa di ricchezza mobile e della tassa di manomorta, e ne prendo atto; ma *quid juris* della tassa sui fabbricati? Io ho desiderato informarmi, se e come la tassa sui

fabbricati si paghi; e poichè attualmente abbiamo in Italia un solo Istituto autonomo, che è l'Istituto di Firenze, ho naturalmente pensato a quello, e ho domandato per telegrafo se si pagasse la tassa, e la risposta pervenutami poco fa è questa: *Pel 1883 l'Istituto pagò per tassa fabbricati lire 5466,58.* Ivi la tassa sui fabbricati si paga per la scuola di piazza San Marco, per le cliniche di Santa Maria Nuova, per il museo di storia naturale di via Romana; edifizii destinati direttamente alla istruzione, non a reddito o godimento di carattere patrimoniale.

Deve veramente applicarsi secondo la vigente legislazione la tassa sui fabbricati edifizii aventi diretta destinazione a pubblico servizio? A senso mio, no. Io credo che, pretendendo ciò, non si dia alla legge la vera interpretazione quale esige il suo spirito, quale anche risulta da una recente sentenza della Corte di cassazione di Roma. La tassa sui fabbricati si deve soltanto laddove si abbia reddito o godimento patrimoniale.

Questo il criterio giuridico per risolvere la questione.

Per questa ragione anche la Corte di cassazione di Roma non ostante che la legge letteralmente dicesse: *soggetto a tassa sui fabbricati il provento dei ponti a pedaggio*, dichiarò che tutte le volte che si tratti di ponti che facciano parte di strada pubblica, non si ha nè può aversi rendita patrimoniale e la tassa non va applicata. Per la legge del 1865 che istituisce cotesto tributo, infatti la tassa è applicabile sui redditi reali o presunti. Ora, quando si tratti di scuole, d'orti botanici, di musei, non si ha affitto, quindi non si ha reddito reale; e non si ha nè può aversi presunzione di reddito, perchè non sono cotesti beni affittabili. E d'altra parte contro la legge non è mai ammissibile presunzione, e la legge appunto vieta che dei beni destinati a servizio pubblico si faccia uso patrimoniale.

Per queste ragioni, io diceva, non credo applicabile la tassa sui fabbricati. D'altra parte ancora, se applicabile fosse, il ministro delle finanze, previdente com'è, quando ci parlava testè degli effetti finanziari di questa legge, fra i vantaggi dello Stato, avrebbe enunciato certamente anche quel che lo Stato sarebbe venuto a raccogliere per la tassa sui fabbricati, applicata indistintamente a tutti gl'immobili che lo Stato cede alle Università. Ad ogni modo, e checchessia di tutto ciò, poichè l'applicazione di questa tassa scemerebbe e scemerebbero di assai le dotazioni delle Università, credo sia opportuno chiarire bene la cosa. Io perciò richiamo fin d'ora e in questa sede

l'attenzione della Camera su tale questione; perchè quando si verrà alla discussione dell'articolo 3<sup>o</sup>, che parla dei fabbricati assegnati alle Università, se non passasse una dichiarazione che spiegasse come i fabbricati, in quanto sono *direttamente destinati a pubblico servizio*, non sono sottoposti a tassa o che per lo meno dovesse farsi rimborso di essa; quando, io dico, non passasse una dichiarazione siffatta o qualche cosa di simile, si potrebbe e si dovrebbe tornare sull'articolo 2<sup>o</sup> della legge per accrescere equamente e proporzionatamente le dotazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

**Crispi.** Ragioni di famiglia mi tennero assente per qualche ora dalla Camera, e non potei ascoltare l'onorevole ministro delle finanze il quale, a quanto mi fu detto, ha risposto alle parole da me l'altro giorno pronunziate. Gli amici che mi riferirono il suo discorso, me ne dissero abbastanza per convincermi che l'onorevole mio amico Magliani non conosca bene la materia della quale io parlai alla Camera.

Bisogna dividere il patrimonio delle tre Università di Sicilia, dal patrimonio dei gesuiti che fu assegnato alla pubblica istruzione nel 1860. Il patrimonio universitario ha origini diverse.

Anzitutto cominciamo dall'Università di Catania, che è il più antico Ateneo che esistesse nel mezzogiorno d'Italia; anzi dirò che per qualche tempo fu l'unico, perchè il re di Sicilia aveva diviso i pubblici servizi, come anche direi la vita economica, in tre parti: Palermo doveva avere il Governo, Messina i commerci, Catania la scienza.

Voi sapete tutti, o signori, che queste Università, quando nacquero, nacquero tutte con patrimoni privati, con assegni o di municipi o di principi. Lo Stato non ci pose mano se non nei tempi moderni, quando la scienza divenne ufficiale.

Alla Università di Catania seguì quella di Messina, la quale fu istituita nel secolo XV se non sbaglio. La città di Messina, che anch'essa voleva l'Università, la chiese, ed ebbe l'analoga Bolla, come allora si faceva; perchè i miei colleghi sanno che a quei tempi si chiedeva il permesso da Roma anche per professare la scienza. Il comune di Messina a tal uopo aggiunse al celebre dazio del campo una tassa speciale, e con quella tassa l'Università ebbe modo di alimentarsi.

Sulla fine del secolo XVII, avvenne quella terribile rivoluzione nella quale i messinesi, insorti contro la razza austriaca che allora governava la Spagna, ebbero la fortuna di reggersi parecchi anni, ma traditi poi dal re Sole, da Luigi XIV,

furono vinti, e quella disgraziata città ebbe dieci o dodici mila esuli, cosa della quale nei nostri tempi, con tutti i dolori che abbiamo sopportati, non c'è esempio.

Fra le tante nequizie di quell'imbecille di Carlo II, la cui razza fortunatamente si estinse, vi fu anche questa, che non solamente furono distrutti gli archivi di quella illustre città, portando tutto in Spagna, ma fu distrutta anche l'Università indemaniando financo l'imposta che era stata istituita per l'Università medesima.

Poco tempo dopo, con la morte di Carlo II, succeduti i Borboni a casa d'Austria, quella povera città non potè riavere tutto quello che aveva perduto, quantunque al 1674 avesse avuto la debolezza d'insorgere contro casa d'Austria per cercare la casa di Borbone, (l'una valeva l'altra, triste l'una, tristissima l'altra). Più tardi, quasi ai nostri giorni, riebbe l'Università.

Alla fine del secolo passato, voi sapete tutti, o signori, che ci fu un momento in cui i nostri re lottarono contro Roma. Avvenne la soppressione dei gesuiti. Cominciò ad espellerli la Spagna, poi seguirono i rami cadetti di Parma e di Sicilia; rimase un forte patrimonio con la espulsione di quel famoso ordine religioso; e fu istituita l'Università di Palermo.

I re assegnarono su quei beni quanto era necessario ai bisogni dell'Università che potè vivere e fiorire e che divenne, per ragioni che tutti comprendono, la prima dell'isola. E non poteva essere altrimenti, imperocchè per alcune Facoltà scientifiche ci vogliono grandi città. Infatti, la scuola di medicina di Palermo, vinse le rivali di Messina e Catania, poichè nelle grandi città le sale cliniche possono istituirsi meglio che nelle piccole, le sale anatomiche possono avere dagli ospedali quanti cadaveri sono necessari per gli studii.

A servizio delle cliniche c'erano le proprietà le quali appartenevano all'ospedale civico di Palermo; e nel 1862 fu indemaniato, non solamente il patrimonio universitario di Palermo e delle altre due città, ma il regno d'Italia indemaniò i latifondi che appartenevano all'ospedale di Palermo. Onorevoli ministri, è opera dei vostri nuovi alleati. (*ilarità*) In quell'epoca voi non eravate al Governo. Ma questo è fatto.

Nel 1860, una delle prime cose fatte da noi, e mi onoro di aver firmato quel decreto, fu di cacciare i gesuiti, e li cacciammo per non farli ritornare, quantunque siano ritornati dopo la legge del 1866. Imperocchè nel nostro decreto era statuito che venivano cacciati, e non potevano tornare. E li abbiamo fatti partire; la guardia nazionale



li circondò, li imbarcò, li impacchettò (*si ride*) e non sarebbero ritornati senza la tolleranza dei ministri del regno d'Italia.

Verso la fine del 1860 si fece una nuova legge nella quale si diceva che tutti i beni dei gesuiti erano destinati alla pubblica istruzione.

Questa storia brevissima era necessaria, perchè sappiate che i beni dati per l'insegnamento posteriormente all'espulsione dei gesuiti fatta nel 1860, non hanno che fare col patrimonio universitario di Palermo, di Messina e di Catania, che avevano altra origine. E questo basti.

Io aveva letto abbastanza l'articolo 50 della legge Casati, e sapeva che in quella legge vi è un paragrafo nel quale è detto, che, nelle spese ordinarie del bilancio annuale, le rendite dei beni del patrimonio andavano in riduzione delle somme stanziato.

Ma noi chiediamo (i miei amici ed io) che non sia pregiudicato un altro decreto avvenuto posteriormente, indipendentemente dalla legge Casati, indipendentemente dalla legge sui gesuiti, indipendentemente dalla legge del 17 ottobre 1860, e dalla legge del 13 novembre 1859 per l'insegnamento pubblico.

Sotto i Borboni fu un miracolo che si studiasse; si studiava perchè spingeva gli animi quasi una reazione contro la schiavitù, che dominava tutto il paese. Direi quasi che, mentre il tiranno cercava di ottenebrare, di comprimere, di impedire lo sviluppo della scienza, dello spirito pubblico, il paese reagiva ed andava avanti. Noi siamo figli di quell'epoca. Intanto gli orti botanici, gl'Istituti scientifici, i gabinetti non potevano certamente essere provvisti allora come era necessario. Si studiava nei libri.

A Palermo, meno l'orto botanico, che è uno dei primi di Europa, e l'osservatorio astronomico, per tutti gli altri gabinetti non si aveva quello che era necessario per mettere l'Università al livello delle grandi Università europee; in Messina e Catania si stava peggio. Da ciò ne venne che il pro-dittatore, il 19 ottobre 1860, ebbe a decretare una somma, la quale doveva unicamente servire all'ordinamento dei gabinetti scientifici, appunto perchè i medesimi avessero quello sviluppo che i nuovi tempi richiedevano. Noi dobbiam credere che di questa somma una parte sia stata spesa, e, prevedendolo, nell'aggiunta all'articolo 2º l'abbiamo ricordato.

Noi quindi non diciamo punto: dateci quella somma intera; no. Lo dissi anche quando parlai l'altro giorno alla Camera. Noi vi diciamo solamente: fu destinata una somma a questo scopo;

se non è spesa, se mai ne resta disponibile una parte, non ce la togliete, perchè essa si appartiene all'Università di Sicilia. Mi dicono che il ministro abbia dichiarato che non solamente sia spesa tutta quella somma, ma che noi siamo in debito. E sia pure; ma facciamo i conti, onorevole ministro delle finanze, e non ci chiudete la porta per far valere le nostre ragioni.

L'aggiunta mia all'articolo non pregiudica, dunque, e non muta per nulla la posizione. Se la formula non è sufficiente a spiegare il concetto, io vi do il diritto (del resto voi l'avete) di modificarla in guisa che restino salve le ragioni dello Stato e quelle delle Università di Sicilia; ma io vi chiedo che queste ragioni non siano pregiudicate, ed è a questo scopo soltanto che ho fatto la mia proposta di aggiunta, e tutti i miei amici non potevano avere, nè altra intenzione avevano, sostenendo la mia proposta, che di volere quello che io ho esposto.

Non ho altro da dire.

**Presidente.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonghi, ma io non potrei dargliene facoltà, perchè ha già parlato sette volte (*Si ride*) in questo articolo; due volte per fatto personale, due per richiamo al regolamento e tre volte in merito; quindi non potrei proprio lasciarlo parlare un'altra volta.

**Bonghi.** Io voleva domandare al ministro delle finanze...

**Presidente.** Ma allora, Ella se la piglia questa facoltà. (*ilarità*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Pare che l'onorevole Bonghi abbia trovata molto oscura la mia risposta circa le future spese straordinarie delle Università e degli Istituti pareggiati.

Pareva a me che oscurità di sorta non dovesse rimanere dopo le mie parole. Io ho chiaramente detto e ripetuto che se da una parte cesseranno gli aumenti normali ed ordinari delle spese che s'iscrivono in bilancio per i servizi universitarii, dall'altra parte rimane sempre aperto l'adito a quelle spese straordinarie che possono occorrere pel maggiore incremento degli studi, e per il maggior decoro della scienza. Io ho soggiunto che si avrà un vantaggio in questo senso: che il Parlamento sarà chiamato a decidere con cognizione di causa più precisa, più chiara sull'oggetto per cui si domanda una spesa straordinaria, e che naturalmente questi benefici saranno volti con maggior larghezza e molto più volentieri a favore delle Università che avranno

meglio meritato dell'insegnamento e dell'alta cultura del paese.

Non v'è dunque contraddizione alcuna tra quello che testè ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera, e ciò che hanno esposto il relatore ed il mio collega il ministro della pubblica istruzione.

Rispondo brevemente al dubbio sollevato dall'onorevole Luchini, se cioè le Università siano soggette al pagamento dell'imposta sui fabbricati, nei quali hanno attualmente la loro sede. Io confesso che, secondo il modo col quale è concepito l'articolo 3, il dubbio può nascere ed essere molto grave, imperocchè in quest'articolo è detto: " apparterranno ai detti Istituti i palazzi ed altri fabbricati, ecc. „ Quindi si cede, si trasferisce la proprietà a cotesti Istituti scientifici, dei palazzi e locali dove essi hanno sede; e da ciò segue che come proprietari degli stabili debbano soggiacere, non solamente all'imposta erariale, ma alle addizionali a favore dei comuni e delle provincie.

È però evidente che tale non è, non può essere l'intendimento dei proponenti l'articolo della legge, e non può essere nemmeno l'intenzione del Parlamento nell'approvarlo. Imperocchè questi fabbricati saranno sempre destinati ad uso pubblico, come lo sono presentemente, e non s'intende variare lo *statu-quo*, lo stato di fatto in cui oggi si trovano.

Perciò io chiamerei l'attenzione della Commissione sulla convenienza di mutare alquanto la dizione dell'articolo terzo, affinchè ogni dubbio sia dileguato; e là dove si dice: " apparterranno inoltre ai detti Istituti, ecc., „ veda se non convenga meglio di dire: " apparterrà l'uso dei palazzi, ecc. „

Così sarebbe escluso il dubbio che potesse essere applicata la tassa dei fabbricati in danno delle Università, poichè la tassa erariale sarebbe pagata come partita di giro in bilancio, e le tasse provinciali e comunali continuerebbero ad essere soddisfatte dal demanio dello Stato. Insomma continuerebbe lo stato di diritto che oggi è in vigore.

Alcuni brevi schiarimenti mi corre il debito di dare ancora agli onorevoli miei amici Morana e Crispi. Sono due le questioni: i beni patrimoniali delle Università siciliane; l'assegno di sei milioni, stabilito con decreto del prodittatore in data del 19 ottobre 1860.

Quanto ai beni patrimoniali, di cui erano in possesso le Università autonome della Sicilia, io ripeto che col decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, che estese la legge Casati alla Sicilia, fu espressamente dichiarato all'articolo 34...

**Crispi.** Sono due decreti.

**Magliani, ministro delle finanze.** Sono due, lo so. Incomincerò dal primo.

**Crispi.** È quello del 17 ottobre.

**Magliani, ministro delle finanze.** L'articolo 34 di questo decreto dice così: " Le proprietà, le ragioni e i beni di ogni natura, dei quali gli stabilimenti di pubblica istruzione sono o verranno legalmente in possesso, sono loro mantenuti a titolo di dotazione, e le loro rendite verranno scritte annualmente, a sgravio dello Stato e dei municipii, nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno di essi stabilimenti. Tutte le spese universitarie di personale e materiale sono, per l'articolo 50 della legge Casati, a carico dello Stato, e lo Stato fa sue le rendite dei beni che appartenevano in origine, a titolo patrimoniale, a questi Istituti. „

Ora lo stato attuale di fatto non è che la precisa conseguenza dell'articolo 34 del decreto 17 ottobre 1860.

Lo Stato sopporta le spese del servizio universitario, e riscuote corresponsivamente le rendite che gli vennero attribuite. Ma vi è un decreto posteriore (lo ha ben rammentato l'onorevole Crispi), un decreto del 19 ottobre dello stesso anno.

**Crispi.** Sono due anche i decreti del 19 ottobre.

**Magliani, ministro delle finanze.** Con questo decreto si stabilisce che la rendita dei beni dei soppressi Gesuiti e Liguorini debba essere assegnata per l'istruzione pubblica in Sicilia, discaricando però il bilancio dello Stato corresponsivamente di altrettanta somma che nel bilancio medesimo si sarebbe dovuta iscrivere per lo stesso oggetto.

Ecco le parole:

" Art. 1. Tutte le rendite ed i beni che furono degli espulsi Gesuiti e Liguorini sono dichiarati proprietà della pubblica istruzione. „

Poi si dice: " Sul fondo di tutti i beni anzidetti, o della rendita rispondente, ed in difetto di esso, della tesoreria dello Stato, saranno pagati gli stipendi dei professori e di altri impiegati della pubblica istruzione che sono a carico dello Stato, e l'aumento da recarsi agli stipendi dei quali attualmente godono, compresi il soprassoldo per raggiungere la cifra fissata nella legge della pubblica istruzione promulgata oggi stesso. „

Del resto non mi pare che lo stesso onorevole Crispi sollevi alcuna questione su questo decreto.

**Crispi.** No, no.

**Magliani, ministro delle finanze.** L'onorevole Crispi ha insistito sopra un altro decreto prodittatoriale pure del 19 ottobre 1860.

Con questo decreto, visto, come ha ben detto

l'onorevole Crispi, che questi Istituti universitarii siciliani erano deficienti di corredo, di materiale, di laboratorii, di gabinetti, e finanche d'orti botanici, il prodittatore stabilì un assegno di 6 milioni nel bilancio dello Stato, da ripartirsi fra le tre Università; cioè tre milioni a quella di Palermo, ed un milione e mezzo per le due Università di Catania e di Messina, e da pagarsi in tre anni successivi.

Ora, dice l'onorevole Crispi, è stata pagata questa somma? Una parte pare di sì, ma rimane ancora una parte da pagare; riservate dunque il diritto per questa parte che ancora deve essere erogata.

Ed io in tesi generale non contrasto al ragionamento dell'onorevole Crispi. Però mi permetto di osservare essere indubitato che i gabinetti, i laboratorii, gli stabilimenti, gli orti botanici dipendenti dalle Università che mancavano allora, esistono oggi per spese erogate sul bilancio dello Stato. Bisogna fare un conto per vedere se la spesa occorsa per fondare questi gabinetti, stabilimenti ed orti botanici, sia stata maggiore o inferiore ai sei milioni. Questo conto non è stato mai fatto ed è difficile farlo. La conclusione dunque è che la questione deve essere riservata. Si farà questo conto e, se per avventura risulterà dal medesimo che una parte qualunque della somma stanziata non sia ancora stata erogata, questa parte sarà iscritta nel bilancio dello Stato a favore delle Università siciliane, le quali avevano diritto che si fosse spesa l'intera somma a loro beneficio.

Siamo dunque d'accordo che non si debba pregiudicare la questione. Ma mi permetta l'onorevole Crispi di dirgli che il suo emendamento pregiudica la questione, imperocchè in esso è affermato un fatto che ancora non è provato, vale a dire che vi sieno ancora di somme non erogate.

Infatti l'onorevole Crispi propone quest'emendamento: " Nulla è innovato al decreto prodittoriale 19 ottobre 1860, e la somma non ancora erogata agli scopi indicati in esso, resta di diritto devoluta alle Università siciliane. "

Egli per tal modo afferma un fatto, che cioè una parte della somma non sia stata ancora erogata. E, siccome allo stato attuale delle cose, non è possibile di affermarlo, pare che il suo emendamento, così come è espresso, pregiudichi la questione che, per suo consenso istesso, deve rimanere impregiudicata. Ed essendo egli d'accordo con me nel non voler pregiudicare la questione, spero che riconoscerà la giustezza delle mie osservazioni.

Del resto, egli, così valente giureconsulto, mi insegna che non è questa legge che possa pregiu-

dicare l'esecuzione di leggi speciali; questa legge non abroga il diritto accordato alle Università siciliane dal decreto prodittoriale, lo lascia tal quale l'ha lasciato la legge Casati e le altre leggi decretate negli ultimi tempi.

Io non ho altri schiarimenti da dare in risposta alle sue osservazioni...

**Bonghi.** E gli aumenti sessennali.

**Presidente.** Non interrompa.

**Bonghi.** Domandava schiarimenti sugli aumenti sessennali.

**Presidente.** Non può domandar nulla senza chiedere facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo scusa all'onorevole Bonghi se ho dimenticato gli aumenti sessennali. Gli aumenti sessennali già concessi agli attuali professori restano a carico del bilancio dello Stato, come saranno a carico del bilancio dello Stato gli aumenti sessennali dei professori attualmente in servizio. Ma è evidente, mi pare, che quando sia assegnata una dotazione fissa, gli aumenti sessennali che saranno concessi in avvenire ai futuri professori rimarranno a carico della dotazione medesima.

Gli aumenti già concessi si comprendono nell'assegno fisso.

Saranno a carico dello Stato, senza aumento della dotazione universitaria, gli ulteriori assegni a professori attuali.

Nulla poi professori futuri sarà posto a carico del bilancio dello Stato!

*Voci.* Veniamo alla votazione.

**Presidente.** Non so se si potrà votare oggi, perchè vi è una grande quantità di emendamenti. Intanto do lettura di alcuni emendamenti che sono stati mandati alla Presidenza, il più importante dei quali è quello della Commissione.

La Commissione, dopo la tabella B, alle tre prescrizioni che sono stampate in fine alla medesima, aggiungerebbe queste altre due prescrizioni.

" Inoltre nel detto anno 1887-88 la dotazione fissa sarà aumentata di lire 40,000 a quelle Università che avranno non meno di 1500 studenti immatricolati, e di lire 60,000 a quelle che ne avranno più di 2500. Alle scuole d'applicazione per gli ingegneri, che avranno non meno di 200 studenti iscritti, sarà aumentata, nello stesso anno 1887-88, la dotazione fissa in una somma da determinarsi. Nell'anno 1890-91 la spesa della scuola d'applicazione degli ingegneri di Bologna passerà interamente a carico dello Stato. Nell'anno 1890-91 la dotazione fissa delle Università di Pavia e di Pisa sarà aumentata della somma occorrente a com-

pletare la scuola d'applicazione degli ingegneri, e portarla alla pari con quella di Torino. »

Poi l'onorevole Dini, ritirando l'emendamento presentato insieme con gli altri colleghi, sostituisce i due seguenti: (*Harità*)

“ Il sottoscritto propone che al primo alinea delle annotazioni della tabella B, dopo le parole: *dotazione dei gabinetti*, siano aggiunte le seguenti: *ed altri stabilimenti*. »

L'altro emendamento è questo:

“ Nell'anno 1890-91 le scuole d'applicazione degli ingegneri delle Università di Pavia e di Pisa, saranno completate dallo Stato, e alle dotazioni fisse di quelle Università saranno aggiunte le somme necessarie per completare le scuole stesse, e portarle alla pari di quella di Torino. »

Mi pare in sostanza che non faccia che proporre l'emendamento stesso presentato dalla Commissione.

Poi l'onorevole Morana propone: “ I diritti delle Università del regno contro il Tesoro, dipendenti da disposizioni legislative non revocate, restano impregiudicati. »

Finalmente l'onorevole Picardi ritira il suo emendamento e vi sostituisce il seguente:

“ Dopo le parole: *del Tesoro*, si aggiunga: saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da quella di manomorta. »

Pare dunque a me evidente la necessità, all'ora in cui siamo, di rimandare a domani la votazione.

Debbo però ripetere una preghiera ai colleghi, di coordinare cioè gli emendamenti loro col testo che si dovrà votare domani, altrimenti sarà una

confusione ben più grande di quel che non fosse quella per la legge delle ferrovie.

Prego anche la Commissione di voler prendere in esame tutti gli emendamenti per dichiarare quali intenda accettare.

*Una voce dal banco della Commissione.* Noi saremmo pronti anche questa sera.

La seduta è levata alle ore 7.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)

2° Disposizione intorno alla vendita delle bevande nei comuni chiusi. (79)

3° Stato degli impiegati civili. (68)

4° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

5° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

6° Estensione alle vedove ed orfani degli assegnatari per la legge 4 dicembre 1879, e restituzione in tempo per la presentazione di altre domande. (116)

7° Cessione dello stabile denominato Vignicello in Palermo all'amministrazione del manicomio di quella città. (159)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).